

LI.

TORNATA DEL 20 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Omaggi — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione — Nuova redazione dell'art. 15 sospeso — Proposta del Senatore Larussa consentita dal Ministro e dalla Commissione — Approvazione dell'art. 15 emendato — Nuova redazione dell'art. 16 sospeso — Dichiarazione del Senatore Bonacci — Avvertenza del Senatore Panattoni — Approvazione dell'art. 16 emendato — Proposta del Ministro all'aggiunta del Senatore Mirabelli all'art. 17, accettata dal proponente e dalla Commissione — Osservazione del Senatore Bonacci, cui risponde il Ministro — Approvazione dell'aggiunta — Nuova redazione dell'art. 21 sospeso — Avvertenze e raccomandazioni dei Senatori Larussa e Imbriani — Dichiarazioni dei Senatori Borgatti, Bonacci, Imbriani e Miraglia — Appunti e riserve del Senatore Mirabelli — Osservazioni e riserve del Ministro sulla nuova redazione proposta dalla Commissione — Emendamenti dei Senatori Bonacci e Imbriani — Riassunto e conclusioni del Relatore — Dichiarazione del Senatore Conforti in appoggio dell'emendamento Imbriani — Schiarimento del Senatore Scialoia — Obbiezioni del Senatore Mirabelli al terzo paragrafo dell'articolo della Commissione — Dichiarazioni del Ministro — Obbiezione del Senatore Conforti — Dichiarazioni del Senatore Panattoni — Osservazioni del Senatore Astengo — Appunti del Senatore Mirabelli — Dubbio del Senatore Miraglia — Schiarimenti dei Senatori Astengo ed Imbriani e del Ministro — Approvazione della prima e seconda parte del nuovo art. 21 — Reiezione degli emendamenti dei Senatori Imbriani e Bonacci alla terza parte dell'articolo — Proposta del Senatore Vigliani sulla rotazione della terza parte dell'articolo — Approvazione del primo periodo della terza parte del nuovo articolo — Dichiarazioni del Ministro e del Senatore Poggi sull'ultima parte — Schiarimenti del Senatore Vigliani — Obbiezioni del Ministro, cui rispondono i Senatori Castelli E. e Vigliani — Replica del Ministro — Dichiarazioni del Senatore Vigliani e del Ministro — Approvazione dell'ultima parte dell'articolo e dell'articolo intero — Dichiarazione del Relatore sull'art. 26 rimasto sospeso — Obbiezioni del Senatore Mirabelli, combattute dal Senatore Miraglia — Approvazione dell'art. 26.*

La seduta è aperta alle ore 2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Si dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il ff. di Sindaco di Roma, di 20 copie del *Rendiconto morale dell'Amministrazione Comunale di Roma;*

Il Deputato G. A. Angeloni, d'un suo lavoro per titolo: *Studio e proposte intorno alla legge di affrancamento del Tavoliere di Puglia;*

Il Prefetto di Porto Maurizio, degli *Atti di quel Consiglio Provinciale dell'anno 1871.*

I Senatori Campello, Giustiniani, Michiel, Meuron e Menabrea domandano un congedo, che è loro dal Senato accordato.

Seguito della Discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge sull'ordinamento della Corte di Cassazione.

Per procedere con ordine, domando alla Commissione se ha qualche proposta da fare sull'art. 15 che rimase in sospenso.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Era rimasto sospeso l'art. 15 in seguito agli emendamenti proposti dagli onorevoli Senatori Larussa e Ferraris.

La Commissione aveva, nell'ultima tornata, proposto un temperamento imitato dal Codice di procedura civile del 1859; non senza però avvertire che la gravità della materia poteva per avventura richiedere nuovi studi.

La Commissione si è dunque radunata di nuovo, e dopo avere maturamente richiamati ad esame l'articolo ministeriale e gli emendamenti, ha deliberato a maggioranza di voti di riformare l'art. 15 nei termini che oggi furono in istampa comunicati al Senato. Voi non dimenticate, o Signori, che stavano in presenza o in conflitto varie opinioni.

Ritenevano alcuni che l'art. 15 si dovesse lasciare così com'era concepito nel progetto ministeriale. Ritenevano altri che si dovessero indicare tassativamente i casi nei quali, non per domanda di parte, ma *ipso jure* si debba fare luogo alla sospensione della esecuzione della sentenza, pendente il ricorso in Cassazione. Altri reputavano finalmente che non fosse possibile e forse fosse pericoloso determinare tassativamente i casi di sospensione *ipso jure*, e che tornava meglio lo affidare allo stesso giudice del merito la facoltà di ordinare, sopra istanza della parte interessata, la sospensione della esecuzione in certi casi determinati.

Quest'ultimo è il partito nel quale conviene la maggioranza della Commissione, la quale col primo capoverso dell'articolo 15, determina i casi nei quali il Giudice del merito, se ravvisi pericolo di danno irreparabile, può, sopra istanza della parte, ordinare la soppressione della esecuzione.

L'articolo pertanto sarebbe concepito così:

« Art. 15. Nelle materie civili e commerciali il ricorso per Cassazione non sospende la esecuzione della sentenza impugnata, salvi i

casi concernenti nullità di matrimonio, e gli altri eccettuati dalla legge. »

Questa prima parte corrisponde alla prima parte dell'articolo ministeriale, solo che la Commissione ha ommesso tanto il cenno dell'*arresto personale*, quanto il caso della *separazione dei Coniugi*.

Fu ommesso il cenno dell'arresto personale; perchè la sospensione dell'arresto, in caso di ricorso per Cassazione, è specificamente regolata dall'articolo 750 del Codice di Procedura Civile; e quindi si verifica rispetto ad essa, uno dei casi *eccettuati dalla legge*, a cui si riferisce espressamente la prima parte dell'articolo 15.

Fu ommesso il caso della separazione dei Coniugi: perchè, se la Sentenza avesse ordinato la separazione, ognuno vede come sarebbe strano e duro il sospenderne la esecuzione pendente il ricorso per Cassazione, e cioè il costringere a rimanersene frattanto uniti di letto e mensa, quei Coniugi, dei quali il giudice del merito ha riconosciuto e giudicato, dover aver luogo la separazione: e se all'incontro la sentenza avesse respinta la domanda di separazione, e ordinata la riunione del coniuge, che in fatto vive separato dall'altro, la esecuzione, a cui si volesse procedere pendente il ricorso per Cassazione, equivale, se innocua, alla libertà personale del coniuge riluttante, dappoichè, secondo le nostre leggi di Procedura, codesta esecuzione non si risolverebbe se non che in una azione di risarcimento di danno.

Ciò posto, quanto alla prima parte dell'articolo ministeriale, la Commissione ha poi soggiunto il primo capoverso, che leggo al Senato:

« Però nelle materie civili l'autorità giudiziaria può, sull'istanza delle parti interessate, per motivi di pericolo o di danno irreparabile, ordinare nella sentenza che la esecuzione non abbia luogo se non mediante cauzione, quando si tratti di cancellazione d'ipoteca, di demolizione di opere, o di consegna di cosa mobile, o pagamento di somme, o valori. »

Senatore **LARUSSA**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LARUSSA**. Innanzi tutto ringrazio la onorevole Commissione di aver fatto buon viso alla mia mozione dell'altro dì, quando discutevasi l'art. 15 del progetto in esame.

Ora mi limito ad osservare che la seconda parte del detto articolo, emendato in conformità

della mia proposta, può essere tolta, perciocchè essa è letteralmente riprodotta nell'appendice, cioè nell'articolo 520 del Codice di procedura ora modificato. Non è regolare che l'identica disposizione fosse espressa due volte. Una sola volta il legislatore deve indettare i suoi precetti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quanto alla forma, non sono alieno dall'accettare la proposta dell'onorevole Senatore Larussa, perchè nella legge sull'ordinamento della Cassazione è opportuno si enuncino in termini generali e comprensivi gli effetti del ricorso; è poi nella procedura che vanno meglio determinate le eccezioni a quel principio generale. E una volta che si dica nell'art. 15: *Nelle materie civili e commerciali il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza impugnata, salvo i casi eccettuati dalla legge*, sarà detto abbastanza.

Quando poi verremo ad esaminare l'art. 520, che tratta appunto di quei casi eccettuati dalla legge, sarà il luogo e il momento di fare l'aggiunta proposta dalla onorevole Commissione. Ed allora potrò, quanto al merito della stessa, sottomettere al Senato alcune osservazioni.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Avrei bisogno di sapere dall'onorevole signor Ministro se egli intende che l'art. 15, da dover esser posto ai voti, abbia a constare della sola prima parte, come egli l'ha letta testé, o se invece intende che l'articolo debba comprendere anche il seguente capoverso che riguarda le materie penali: « Fuori dei casi stabiliti dalla legge, il ricorso per Cassazione sospende, nelle materie penali, l'esecuzione della sentenza. Se la causa è individua, il ricorso di uno degli accusati o condannati sospende l'esecuzione della sentenza anche rispetto agli altri, e l'annullamento giova a tutti. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, si deve aggiungere anche questa parte.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Allora, per me, non avrei difficoltà ad accogliere la proposta dell'onorevole Senatore Larussa, accettata dal Ministro, se però i miei Colleghi della Commis-

sione non hanno a fare osservazioni in contrario.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Il signor Ministro non avrebbe difficoltà che l'emendamento fosse unito all'articolo 520: ma si riserva a fare delle osservazioni sul merito dell'emendamento medesimo.

Mi pare che, per economia di tempo, si potrebbe discutere sin d'ora sul merito dell'emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io pregherei il Senato a permettermi di riserbare queste osservazioni per quando verrà in esame quell'articolo del Codice, ed intanto a proseguire la discussione ed a prendere una risoluzione sulle proposte della Commissione.

PRESIDENTE. Il Ministro accetta la nuova redazione della Commissione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto la redazione dell'articolo 15 com'è; quanto all'aggiunta che vuol farsi, desidererei sia rimandata all'articolo 520, ed allora mi riservo di fare le mie osservazioni in proposito: saranno due sole parole, non più.

Senatore CASTELLI E. Allora sospendiamo tutto l'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che l'articolo 15 possa essere messo ai voti in questi termini:

« Nelle materie civili e commerciali il ricorso per Cassazione non sospende la esecuzione della sentenza impugnata, salvi i casi eccettuati dalla legge.

» Fuori dei casi stabiliti dalla legge il ricorso per cassazione sospende, nelle materie penali, l'esecuzione della sentenza. Se la causa è individua, il ricorso di uno degli accusati o condannati sospende l'esecuzione della sentenza anche rispetto agli altri e l'annullamento giova a tutti. »

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo 15 in questa conformità per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

L'articolo 16 fu anche sospeso; vi è un emendamento della Commissione. La parola è al Relatore.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Rispetto all'articolo 16, il Senato ricorda le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Bonacci, e da qualche

altro con lui. La Commissione ha creduto che potesse essere soddisfatto il voto dell'onorevole Bonacci, e ad un tempo giovati i rispetti della giustizia, mercè le distinzioni introdotte nell'emendamento che oggi tutti hanno sott'occhi, e di cui do lettura :

« Art. 16. Alla Corte di Cassazione, nelle materie civili e commerciali, non possono prodursi atti e documenti relativi alla causa che non siano stati prodotti innanzi ai giudici del merito, salvo per ciò che riguarda i mezzi di inammissibilità del ricorso: nelle materie penali possono prodursi gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato.

» Nelle materie civili e commerciali, il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, e la Corte stessa, possono, relativamente alle questioni proposte contro uno o più capi della sentenza, elevare d'ufficio, nel corso della pubblica udienza, i motivi di nullità, che derivano da violazione o da falsa applicazione della legge.

» Nelle materie penali il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione e la Corte stessa possono, relativamente ai capi impugnati della sentenza, elevare d'ufficio, nel corso della pubblica udienza, i motivi di nullità che derivano da violazione o falsa applicazione della legge, o da omissione o violazione delle forme prescritte sotto pena di nullità, che non possono essere sanate dal silenzio delle parti. Sui motivi di nullità elevati d'ufficio devono essere sentiti il Pubblico Ministero e le parti comparse all'udienza. »

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. Ringrazio l'onorevole Commissione di avere aderito al mio emendamento, e mi dichiaro pienamente soddisfatto, e pronto a votarlo in tutta la sua estensione.

Senatore PANATTONI. Domanderei la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. La proposta dell'onorevole Commissione dice che non si possono presentare documenti nuovi, salvo ciò che riguarda i mezzi di inammissibilità dei ricorsi. Pregherei la Commissione di uno schiarimento: io intendo le prove della inammissibilità: giacchè il ricorso è la proposta; se però contro il ricorso si eccipisca e si affacci una inammissibilità, domando se sono i riscontri di questa inammissibilità quelli che possono esser presentati?

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Sono precisamente quelli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Si presentano motivi o ragioni d'inammissibilità. Se si vuol provare, per esempio, che il ricorso è stato prodotto fuori termine, o che la parte ha accettato la decisione, si presenta il documento che mostra l'epoca della notificazione o l'esecuzione data alla sentenza, d'onde l'inammissibilità del ricorso. Quindi la parola *mezzi* è qui sinonima delle parole *motivi, ragioni...*

Senatore TECCHIO, *Relatore*. È la parola generica.

Senatore PANATTONI. Se si metterà una parola più chiara, sarà meglio.

Senatore BORGATTI. Sarebbe da preferirsi la parola *motivi*.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Sento da qualcuno che sarebbe preferibile la parola *motivi*, la quale veramente a me piace più che la parola *mezzi*, che è tratta dal francese.

La Commissione aderisce che alla parola *mezzi* si sostituisca la parola *motivi*.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 16 corretto per metterlo ai voti.

« Art. 16. Alla Corte di Cassazione, nelle materie civili e commerciali, non possono prodursi atti e documenti relativi alla causa che non siano stati prodotti innanzi ai giudici del merito, salvo per ciò che riguarda i motivi di inammissibilità del ricorso: nelle materie penali, possono prodursi gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato.

» Nelle materie civili e commerciali, il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, e la Corte stessa, possono, relativamente alle questioni proposte contro uno o più capi della sentenza, elevare d'ufficio, all'udienza, i motivi di nullità che derivano da violazione o da falsa applicazione della legge.

» Nelle materie penali il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione e la Corte stessa possono, relativamente ai capi impugnati della sentenza, elevare d'ufficio, all'udienza, i motivi di nullità che derivano da violazione o falsa applicazione della legge, o da omissione o violazione delle forme, prescritte sotto pena di nullità, che non possono essere sanate dal silenzio delle parti. Sui motivi di nullità elevati d'ufficio devono essere sentiti il Pubblico Ministero, e le parti comparse all'udienza. »

Si procede alla votazione.

Chi approva l'articolo 16, voglia levarsi.

(Approvato.)

Invito l'onorevole Relatore a riferire sull'aggiunta alla prima parte dell'articolo 17.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Il Senato nell'ultima tornata approvò tanto la prima parte quanto il capoverso dell'articolo 17: ma fu lasciata in sospeso la votazione circa l'aggiunta che era stata proposta dall'onorevole Senatore Mirabelli.

Ora, la maggioranza della Commissione, accostandosi alla intenzione dell'onorevole Mirabelli, propone la formola che sto per leggere, da aggiungersi alla prima parte dell'articolo 17:

« Però l'autorità giudiziaria a cui la causa fu rinviata, ove pronuci in conformità della sentenza annullata, e la sua pronuncia passi in giudicato, può valersi degli atti d'istruzione e delle prove raccolte in conseguenza della sentenza annullata. »

Le ragioni che giustificano quest'aggiunta sono state già svolte dall'onorevole Senatore Mirabelli nella precedente tornata, nè fa bisogno di ripeterle.

PRESIDENTE. Accetta quest'aggiunta l'onorevole Ministro Guardasigilli?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non mi oppongo all'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Mirabelli ed accettata dalla Commissione; però mi permetto di sottomettere alla Commissione stessa un'osservazione intorno alla compilazione dell'aggiunta medesima.

Anzitutto debbo domandar senza al Senato se aspetto questo momento per fare le mie osservazioni, ma non le avrei potuto fare prima d'ora, perchè appunto in questo momento ricevetti le modificazioni stampate proposte dalla Commissione.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Se il Signor Ministro non ebbe prima questi stampati, certamente la colpa non è nostra; perchè ieri sera e questa mattina io espressamente raccomandai che il primo esemplare fosse inviato all'onorevole Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Di chiunque sia la colpa, questa era una dichiarazione che io doveva fare, perchè altrimenti poteva sembrare mancanza di riguardo verso la Commissione il non averle comunicate prima d'ora le mie osservazioni.

Nell'ultima parte pertanto di quest'aggiunta si dice: « e la sua pronuncia passi in *giudi-*

cato, può valersi degli atti d'istruzione e delle prove raccolte in conseguenza della sentenza annullata »; locchè farebbe supporre che l'autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa, quando pronunzia non possa valersi delle prove, ma debba attendere che la sua sentenza passi in giudicato.

Ora tutti sanno che nel medesimo giudizio si risolve prima la questione principale, poi se vi ha luogo, si fa uso delle prove e degli atti d'istruzione che hanno potuto esser raccolte. Il dire adunque « quando passi in giudicato, può valersi ecc. » porterebbe a questa conseguenza che si dovrebbe sospendere il giudizio ed aspettare che la sentenza passi in giudicato, per poi valersi delle prove raccolte e degli altri atti d'istruzione per decidere la causa. Io quindi credo che si debbano togliere quelle parole: « e la sua pronuncia passi in giudicato. » Infatti cosa può accadere? Può accadere che la risoluzione del giudizio di rinvio sulla questione di diritto passi in giudicato, ed allora passa in giudicato egualmente l'uso che si è fatto degli atti e delle prove; oppure che non passi in giudicato, e allora col ricorso che si riproduce alla Corte di Cassazione contro di questa, resta impugnata tutta la sentenza, la parte che concerne la risoluzione della questione di diritto e l'uso che si fa delle prove.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Per le ragioni dette in ultimo luogo dal signor Ministro, la Commissione accetta la soppressione delle parole, e la sua pronuncia passi in giudicato.

Senatore **MIRABELLI**. Ringrazio l'onorevole Commissione ed il signor Ministro per avere fatto buon viso al mio emendamento.

Senatore **BONACCI**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **BONACCI**. Vorrei uno schiarimento dall'onorevole Senatore proponente o dalla Commissione; vorrei sapere cioè se questo articolo si riferisce alle sole materie civili, od anche alle penali, perchè, quando si riferisca anche alle penali, avrei qualche eccezione da opporre. Se si riferisse alle sole materie civili, crederei che si dovesse dichiararlo espressamente.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Secondo il parere della Commissione quest'aggiunta deve riferirsi all'una ed all'altra materia, perchè dell'una

e dell'altra materia parla l'articolo; e se non si fa eccezione per le materie penali, è evidente che la stessa norma che si dà per le materie civili, debba aver luogo anche per le penali.

Senatore BONACCI. Allora non saprei concepire come, dopo una sentenza annullata, che ha ordinato, per esempio, l'audizione di un testimone che non doveva essere ascoltato, e che fu annullata per questo dalla Cassazione, si abbia a ritenere dalla Corte di rinvio come valido quell'esame di testimone ordinato dalla sentenza che è caduta sotto l'annullamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se permette l'onorevole Bonacci, mi pare che il suo dubbio resti già chiarito e risoluto dalla legge e dai principii generali che la informano.

Che cosa decide in effetti la Corte di Cassazione nel caso che si è esemplificato? Decide che quel testimone non doveva essere ascoltato, che quella perizia non doveva essere fatta; ed annulla perciò la sentenza che ordinava di sentire quel testimone, o di fare quella perizia; poichè giova ben avere presente che la Corte di Cassazione, col suo pronunciato, non sostituisce già un giudicato a quello che ha rescisso, ma soltanto annulla e rinvia. Ora, se la Corte di rinvio giudica nella medesima maniera, che cioè il testimone doveva essere ascoltato, e la perizia doveva essere fatta; essa, conseguente ai principii proclamati, ritiene la legalità della perizia o della prova.

Si potrà ricorrere di nuovo in Cassazione, e la Cassazione a Sezioni riunite potrà anche ripetere che non si doveva ascoltare quel testimone o fare quella perizia; e allora resterà tolta di mezzo e la perizia e la prova testimoniale.

Mi sembra, pertanto, che essendo questo lo spirito della legge, la disposizione in discorso possa e debba riferirsi senza inconvenienti, tanto alle materie civili che alle penali, salvo sempre la diversa forma di procedimenti.

PRESIDENTE. Rileggo l'aggiunta, prima di metterla ai voti.

Quest'aggiunta deve esser collocata dopo l'articolo 17? . . .

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Andrebbe di seguito alla prima parte dell'articolo 17 senza farne un nuovo capoverso.

« Art. 17. La Cassazione della sentenza importa l'annullamento delle sentenze e degli atti successivi, ai quali la sentenza abbia servito di base. Però . . . » ora viene l'aggiunta.

PRESIDENTE. Leggo l'aggiunta al primo paragrafo dell'articolo 17 già votato.

« Però l'autorità giudiziaria a cui la causa fu rinviata, ove pronuci in conformità della sentenza annullata, può valersi degli atti d'istruzione e delle prove raccolte in conseguenza della sentenza annullata. »

Chi l'approva, abbia la compiacenza di alzarsi. (Approvato.)

Ora viene l'articolo 21 rimasto sospeso che la Commissione propone di emendare.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Il partito proposto dapprima dal signor Ministro non potè essere accettato dalla maggioranza della Commissione, siccome quello che deviando (e lo confessava egli stesso l'onorevole Ministro) dal sistema puro della Cassazione, attribuirebbe alla Corte suprema, nel caso preveduto da questo articolo, il giudizio del fatto.

La maggioranza della Commissione avea pertanto proposto di mantenere, salvo un qualche mutamento di redazione, la disposizione attuale del Codice di Procedura Civile (articolo 517, capoverso) e del Codice di Procedura penale (articolo 633, capoverso).

Ma a questa disposizione, che a molti pare troppo assoluta, fu desiderato un qualche temperamento: e alla maggioranza della Commissione è sembrato che non fosse nè irragionevole nè difficile di secondare codesto desiderio.

Laonde, senza che la Corte di Cassazione abbia punto ad impigliarsi nel giudizio del fatto, la maggioranza della Commissione è venuta nella determinazione di proporre al Senato che, dopo le parole « quando, dopo l'annullamento di una sentenza, la seconda pronunciata dall'autorità a cui fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità, sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la Corte di Cassazione pronuncia a sezioni riunite, » sulle quali eravamo d'accordo col Signor Ministro, il capoverso venga concepito così:

« Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, la Corte di Cassazione applica al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso: e, se si tratta di materia civile o commerciale, rinvia la causa ai giudici che han pronunciato la prima sentenza per gli ulteriori provvedimenti di giustizia; se si tratta di causa penale ordina il rinvio ad altri giudici, in conformità delle leggi sul procedimento penale. »

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Con la nuova redazione dell'articolo 21, che al momento mi è riuscito leggere, parmi che....

Senatore MERLANI. Domando la parola.

Senatore LARUSSA... parmi che siasi trasformato l'Istituto della Corte di Cassazione.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore LARUSSA. Finora abbiamo ritenuto che codesto Supremo Collegio debba versare le sue cure solamente nelle disamine di dritto, essendo all'istesso estranee le investigazioni di fatto. E mi rammento di essersi fatta asprissima guerra all'onorevole mio amico, il Senatore Panattoni, quando egli proponeva di sostituirsi al nome di Corte di Cassazione quello di Suprema Corte di Giustizia. Al presente, colle modificazioni introdotte nella nuova compilazione, diamo causa vinta al Collega onorevolissimo. E di vero, con tale redazione, il supremo Magistrato, dopo aver definito il punto di dritto, discende a farne applicazione alla causa. Laonde, a mo' di esempio, dopo aver cassato la sentenza in ultima istanza, che dichiarò prescritto il credito di Tizio, dovendo applicare il principio affermato senza far rinvio, dovrà assolutamente dire: « Di conseguenza condanna Tizio a pagare lire tot. cogli interessi alla ragione... dal di... e via via... » Domando. In cotai modo non resta radicalmente mutata l'indole del collegio di Cassazione nel modo come fu ideato in Francia?

Sarà un collegio di altra natura. E se è vero il principio filosofico, che il nome deve rispondere alla natura della cosa, non vi sarà ragione a conservare ulteriormente la denominazione di Corte di Cassazione.

E qui mi sovvengo di quel che opportunamente l'onorevole Senatore Mirabelli osservava nella precedente tornata, doversi cioè modificare l'art. 26 in cui è detto: le deci-

sioni della Corte di Cassazione non essere soggette a rinvocazione. E per fermo, stabilito il principio che la Corte di Cassazione debba essa stessa fare l'applicazione del concetto di diritto, inevitabilmente dovrà assolvere o condannare. Dato il caso che un giorno si scoprisse la falsità del titolo sopra cui il giudizio è fondato, che si rinvenisse un documento decisivo prima non prodotto per fatto dell'altra parte, non dovrà forse ritrattarsi il pronunciato della Suprema Magistratura? Potrei indicare altri casi, ma la saviezza del Senato ben può prevederli.

Signori! Noi siamo italiani e non dobbiamo obliare il precetto di quel grande italiano che fu il Macchiavelli. « Ogni istituzione dee ritrarsi ai suoi principii fondamentali: diversamente si corrompe e perisce. »

Ritenuto non doversi adottare appo noi il sistema della terza istanza, ma invece quello della Corte di Cassazione come nel 1790 fu creata in Francia, non dobbiamo alterarne il congegno. Essa debbe stare solamente a salvaguardia del diritto e delle forme sostanziali dei giudizi. Ogni altra funzione di merito non le compete. Non possiamo per vie indirette sanzionare ciò che direttamente riproviamo.

E così do termine al mio dire, con che ho inteso combattere il complesso dell'ultima redazione dell'articolo 21.

Senatore MERLANI. Mi permettano i miei egregi Colleghi che io, propugnatore dell'istituto della Cassazione, torni sovente a ricordare i principii fondamentali di siffatto ordinamento: questo richiamo servirà a dimostrare come ogni eccezione torni in violazione, e come ogni manomissione di principii è discreditato dell'istituzione, ne proclama l'insufficienza e il difetto, e diviene norma razionale ai lodatori della terza istanza.

L'Ufficio della Corte di Cassazione è semplice ed univoco; e questa sua condizione ne assicura il buon andamento e i benefici effetti che ne derivano. Essa lascia il fatto e la valutazione del fatto ai tribunali di merito, e non provvede che alla retta intelligenza e quindi alla esatta applicazione della legge ed al rispetto delle forme: vigila perchè il diritto formale e il sostanziale siano osservati. Per estimare il fatto dopo averlo raccolto, i giudici del fatto provvedono, e le parti hanno un doppio esperimento per far va-

lere le loro ragioni per mezzo dei rimedi ordinari. La Cassazione, rispettando il fatto già verificato ed estimado, provvede che non si applichi al fatto un diritto inesatto e malamente interpretato, provvede alla retta applicazione ed alla uniformità del diritto. La semplicità dell'ufficio lo rende efficace e potente.

Se si avessero dei casi, in cui si facesse ad esorbitar dall'ufficio suo ed applicasse essa direttamente la legge ed impartisse giustizia condannando od assolvendo le parti, la Cassazione non vi sarebbe più: e la formola sua, che annulla o conferma, che rimette o rigetta, dovrebbe cedere ad un'altra che condanna od assolve. Sarebbe terza istanza senza il vantaggio del riesaminare il fatto.

E come per applicare il diritto, segnatamente trattandosi di pena, è mestieri valutare in parte il fatto, così in realtà dovrebbe entrar nel fatto che per essa è materia estranea.

Non si parli che ciò sarebbe economia di giudizio, perciocchè quando si viola la efficacia dell'istituzione, ogni ragione di espedienza è d'importanza subordinata; e se la giustizia è meglio impartita e più esattamente e con un dato ordinamento, non si può violarlo per una ragione estranea che non è di giustizia, ma di economia di tempo.

Ma non regge la ragione o lo spediente dell'economia: perciocchè il rinvio per applicazione solo di formola obbligatoria è cosa agevolissima, che in via di urgenza si esegue in brevissimi termini dalla Corte di merito che non trae seco dispendi. È un indugio capillare, ma ch'è accompagnato dall'osservanza del diritto comune della Cassazione, che, senza eccezione, è serbata entro i confini suoi.

Ma vi ha un'ultima osservazione, che per ragione di merito va in primo luogo, e che si attiene all'indole dell'istituto. Quando si dichiara dalla Cassazione il diritto che va applicato, le Corti di merito ricevono un monito solenne, e il passaggio per l'applicazione alle Corti stesse segna un atto manifesto ed esemplare, di cui l'intera magistratura di merito rimane avvertita. Questa solennità si riferisce alla esemplarità de' giudicanti, e il volerlo diminuire, è volerne scemare l'importanza.

Si ponga da ultimo mente che sono rarissimi i casi contemplati nell'articolo. Dalla statistica giudiziaria si raccoglie che vi ha pochi casi di sezioni riunite. Ed anche per codesto

riguardo io ripugno alla violazione del principio fondamentale.

Io son dolente che la Commissione abbia rinnegato la sua prima proposta, ed abbia nella maggioranza consentito col Ministro da cui aveva prima dissentito. Son dolente che uomini certamente competenti ed autorevoli e che aveano per solide ragioni (come apparisce dalla relazione) confutato il concetto ministeriale, oggi sien tratti ad approvarlo. Io prego il Senato di star con la Commissione impenitente e non con la Commissione pentita: il pensiero vergine del magistrato e la sua logica pura si erano manifestati nella prima formulazione; ma sono rimasti soffocati da considerazioni di ordine secondario, ed in ogni caso estranee, con doloroso abbandono, se non oblio, de' principii.

Dirò in fine che io non accetto neppure il primo comma dell'articolo che stabilisce una doppia *conforme spuria*, risolvendo una gravissima questione. Il dritto a ricorrere per gli stessi motivi (che meglio si direbbero ragioni) è doppio, nè so come si possano privar le parti di questo diritto comune loro. Questa garanzia viene scemata, nè si ammette il secondo ricorso quando la Corte di rinvio ha seguito il giudizio della Cassazione. Or due osservazioni contrastano a siffatta teorica che si vorrebbe statuire, mentre la scuola sinora ha fluttuato ed ha del pari fluttuato la giurisprudenza. Sarebbe una doppia conforme dichiarata ed anormalmente dichiarata, perchè l'uno de' giudici non avrebbe la estimazione del fatto: il concorso della duplice funzione di estimatori del fatto ed applicatori del dritto, è il fondamento razionale della terza istanza. E se si vuole ammetterlo, violiamo il principio di Cassazione, e nel tempo stesso non ammettiamo intero il principio di Terza Istanza. Ancora, se il rimedio di Cassazione nel caso di doppio ricorso per le identiche ragioni riceve la sua maggiore autorità dalle sezioni riunite, e se codesto rimedio è meno nell'interesse della parte che nell'interesse della esatta applicazione della legge, come si potrebbe il vero tener autorevolmente definito senza il giudizio delle due sezioni riunite (*non junctis aulis*)? Argomenti gravi son questi, e questioni gravi, che la Commissione tocca oggi e non risolve. Io mi rimetterei per questa parte alla giurisprudenza, nulla intempestivamente innovando.

— Mi riservo di domandare la parola, ove trovi che nel seguito della discussione sian sorti argomenti che meritino risposta.

Senatori BORGATTI. Ho troppo insistito sulla importanza di quest'articolo ventuno, di questo *ormai celebre*, di questo *fatale* articolo, come lo chiamò il dottissimo Miraglia, perchè io debba tediare di nuovo il Senato, ripetendo cose già dette e ridette.

D'altronde la mia opinione ora è confortata dal voto della grande maggioranza della Commissione; e potrei apparire temerario, se io volessi di nuovo mettere alla prova la benevolenza, di cui mi ha ripetutamente onorato il Senato.

Sento anzi il dovere di cogliere questa occasione per ringraziare il Senato, poichè forse sarà l'ultima volta che avrò l'onore di parlare in questa discussione; come ringrazio la maggioranza della Commissione di aver fatto suo l'emendamento, che io più volte mi riservai di proporre all'articolo 21, e di essere venuta in mio soccorso.

Mi sia concesso soltanto di avvertire che, piuttosto che da me, la importanza di questo articolo 21 è stata segnalata dai fautori del sistema puro della Cassazione, col dire, come hanno detto e scritto, che questo sistema (il sistema cioè che viene iniziato col detto articolo) *importa un mutamento radicale nella giurisdizione e nel concetto della Corte regolatrice* (pagina 45 della relazione Ministeriale): che « la istituzione della Cassazione è snaturata »: che per questo mal capitato articolo « può essere distrutta tutta la legge. »

Affinchè anche quegli onorevoli nostri Colleghi, i quali distratti da altri studi non hanno potuto occuparsi *ex professo* di questa materia, possano formarsi un criterio preciso della questione che ora si discute, se il Senato me lo consente, io mi permetterei di fare un paragone.

Noi fautori di questa innovazione, che si vuole introdurre coll'articolo 21, somigliamo i *novatori eterodossi*. In altri termini: verso i fautori del sistema puro della Cassazione francese, noi siamo una specie di *liberi pensatori*; e gli egregi contraddittori, me lo permettano, somigliano a quei puri *ortodossi*, i quali preferirebbero mille volte di morire sotto le rovine della propria Chiesa, piuttosto che fare la più piccola concessione sul dogma della loro credenza.

Si ricordino però gli onorandi nostri contrad-

ditto che tutte le istituzioni di questo mondo caddero appunto quando si pretese di immobilizzarle e cristallizzarle con quella celebre professione di fede: *sit ut est, aut non sit*: la Cassazione sia com'è, o non sia. Ma badino gli onorevoli miei avversarii che al buon senso, al senso pratico delle popolazioni, potrà apparire strano, che ad un concetto astratto, al culto di una pura teorica, l'interesse ed il comodo dei litiganti siano sacrificati al segno, che anche dopo un secondo ricorso essi debbano contentarsi di *una massima di diritto*, e andare peregrinando per le provincie del Regno, onde trovare una autorità giudiziaria che conformi la propria coscienza alla massima di diritto stabilita sovraneamente dalla Corte regolatrice, e ponga fine alla lite. E qui mi soccorrono opportunamente queste savie parole, che si leggono alla pagina 46 della Relazione ministeriale.

« Ma d'altra parte (così si esprimeva l'onorevole Ministro Guardasigilli, dopo di avere significati i suoi dubbii e i suoi timori intorno all'articolo 21, com'era stato proposto da lui medesimo) io ho dimandato a me stesso, se, per tener fermo il concetto vero della Corte di Cassazione, fosse assolutamente necessario non deviarne mai, anche in ipotesi molto difficili ad avvenire. E mi è sembrato che non valesse la pena di moltiplicare i giudizi e allungare l'ansia delle parti, quando il risultato a cui si deve giungere è non pure preveduto, ma certo ed immancabile. Oltre di che, si son levati tanti clamori, si è attaccata per tante guise diverse, questa che dicesi tirannia e prepotenza della Corte Regolatrice d'imporre in taluni casi la propria sentenza agli altri giudici, che mi è sembrato, che qualche cosa dovesse concedersi a questo timore della pressione, che il voto della Cassazione potesse fare su quello dei giudici del rinvio. »

« Nè infine era poca sul mio animo l'autorità della Commissione speciale del 1866, la quale avvisò che nei casi di secondo ricorso, seguito da nuovo annullamento, la Corte Regolatrice debba applicare essa medesima il principio di diritto da essa deciso. »

Nel mio discorso del giorno 6 mi studiai di dimostrare, e mi parve di farlo nel modo il più evidente, che questo formalismo dogmatico della Cassazione, tutto proprio dell'indole francese, venne infranto, prima a Parma, dopo la restaurazione del 1815, mediante l'opera

ed il consiglio di giuriconsulti e di magistrati, che si resero celebri sotto il primo Regno d'Italia.

Dissi poscia come anche la Prussia, mantenendo la legislazione francese nelle Province Renane, spezzasse anch'essa il dogma francese riguardo alla Cassazione. Imperocchè cotesto istituto fu conservato dalla Prussia sotto forma di tribunale supremo, il quale compie ad un tempo l'ufficio di Cassazione, ed annullata una sentenza, applica esso stesso la massima di diritto al fatto, che diede origine alla controversia, non dopo il secondo, ma dopo il primo ricorso.

Così procede la Cassazione in Baviera; e così pur venne stabilito ultimamente per la Suprema Magistratura della Confederazione Germanica del Nord.

E noi che ultimi facciamo una legge su questa materia, e la facciamo quando è ancora fresca in questa eterna Metropoli la memoria di un altro dogma, vogliamo proprio con questa legge, la quale è, si può dire, la prima per la sua importanza che discutiamo in Roma, vogliamo, ripeto, anche noi consacrare un dogma, il dogma della Cassazione?

Io rispetto le convinzioni degli onorandi nostri contraddittori, poichè tutte le profonde e leali convinzioni vanno rispettate; ma, o Signori, sopra le convinzioni di noi tutti sta la necessità suprema di far cessare questo stato di cose, che dura da ben dodici anni. Badino gli onorevoli contraddittori che se anche questa discreta e ragionevole concessione ci fosse negata, e la legge fallisse, tutta la responsabilità, e lo dichiaro anche una volta, dovrebbe cadere sopra coloro, i quali nel corso di tutta questa discussione non hanno voluto vincere soltanto; ma hanno voluto anche stravincere.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Bonacci.

Senatore IMBRIANI. Signor Presidente, l'aveva domandata anch'io.

PRESIDENTE. Scusi, ma ella, Senatore Imbriani, si era solamente riservato di domandarla.

Senatore IMBRIANI. In questo caso la domando ora.

PRESIDENTE. A suo tempo l'avrà: ora può parlare il Senatore Bonacci.

Senatore BONACCI. Io prendo la parola solamente per dichiarare il mio voto.

Io rispetto altamente coloro che in fatto di Cassazione hanno idee diverse dalle mie, o pro-

fessano principii diversi; ma non ho difficoltà nè arrossisco di dichiararmi francamente ortodosso, per servirmi della frase dell'onorevole Borgatti; intendiamoci però bene; ortodosso sì, ma non superstizioso.

Io ammetto il progresso nel sistema della Cassazione, ammetto lo sviluppo dei buoni germi che essa contiene; ma però non voglio che ne sia alterata la natura, o sovvertiti i principii sui quali essa è fondata.

Già ho dichiarato in qual senso avrei accettato le modificazioni ed il perfezionamento che si volessero introdurre nell'articolo 21 del progetto; ma dichiaro ora francamente che non posso accettare quell'articolo nella guisa che veniva di presente formulato dall'onorevole Commissione d'accordo coll'onorevole Senatore Borgatti.

Io dico che con questo sistema si viene a snaturare la Cassazione, si viene a deviarla dalla sua vera missione, ed a far sì che nel giudizio di fatto abbia la prevalenza un giudizio di ultima istanza, qualunque esso sia.

Consento in massima che si cerchi il modo di evitare il rinvio a seguito dell'annullamento che si fa a sezioni riunite, quando cioè il punto di diritto resta fissato invariabilmente per giudizio della Corte suprema; una modificazione in questo genere io l'ammetto; ed in quali casi possa effettuarsi, ebbi già l'onore di dichiarare al Senato. Questi casi non sono rarissimi, e meno rari; sono, per mio avviso, tutti quelli in cui la questione di fatto si confonde assolutamente colla questione di diritto, quelli in cui vera questione di fatto propriamente non esiste, non essendo il punto di fatto nè contestato nè contestabile.

Recai l'esempio del testamento mistico e della disputa insorta a proposito della formola dal notaio usata nell'atto di consegna. Qui il fatto è semplicissimo e non ammette controversia possibile; tutta la questione cade sul punto di diritto. Io credo adunque che quando la Corte di Cassazione avesse deciso che quella formola è sufficiente per la validità del testamento, oppure che non è sufficiente, e che dopo un primo rinvio la causa ritornasse alla Corte Suprema per conflitto di apprezzamento giuridico tra la Corte di rinvio e la Corte di Cassazione, questa, giudicando a Sezioni riunite, nell'ipotesi di un secondo annullamento, potrebbe e dovrebbe giudicare essa in modo definitivo proclamando sia la validità, sia la nullità dell'atto testamentario che

forma il soggetto della lite. Quello che dissi del testamento mistico, potrei ripeterlo di mille altri esempi in cui parimenti il punto di fatto si presenta immutabile, semplicissimo, superiore ad ogni contestazione possibile. In questi casi il rinvio parrebbero veramente una assoluta superfluità.

Dirò di più: io non sarei lontano dall'aderire alla riforma anche in altra ipotesi, quando cioè la sentenza dei primi giudici e quella di appello fossero perfettamente conformi in linea di fatto. Allora la Corte di Cassazione ritenendo costante il fatto, come lo ebbe ritenuto la sentenza di ultima istanza, come lo ebbero ritenuto i primi giudici, noi avremmo una forte presunzione della giustezza del giudizio di fatto, avremmo quella che i fautori del sistema della Terza istanza chiamano *doppia conforme*, ed io converrei facilmente che anche in quest'ipotesi potrebbe risparmiarsi il secondo rinvio dopo il giudizio a Sezioni riunite. Nè con ciò si verrebbe ad adulterare la natura della Cassazione, la quale non giudicherebbe in fatto, ma solo riterrebbe il fatto nel modo che venne associato dalla doppia conforme.

Però accettando la riforma come ora ci è stata proposta nell'articolo che cade in discussione, ci mettiamo per una via troppo pericolosa. Suppongo il caso che in prima istanza il fatto sia stato giudicato in un modo e in Corte d'Appello in un altro. La Corte d'Appello ha errato in diritto, e perciò la sua sentenza viene annullata. Si rinvia la causa, e la Corte di rinvio si uniforma alla sentenza annullata. Torna la causa in Corte Suprema, la quale pronunzia che la Corte di rinvio ha essa pure errato.

Ora, io credo, che se la Corte d'Appello ha errato in diritto, vi sia anche una fortissima presunzione che possa avere errato anche in fatto.

Abbiamo tre decisioni, quella dei primi giudici, che forse è conforme perfettamente al giudizio della Cassazione, quella della prima Corte d'Appello, che è affatto difforme, ed è perciò annullata, e quella della Corte di rinvio che aderisce a quest'ultima, e viene quindi essa pure annullata. Ora, nel conflitto di questi giudizi affatto diversi, a quale dà ragione la Corte Suprema in linea di fatto?

Essa dà ragione all'ultimo, a quel giudizio che la Corte Suprema medesima è obbligata ad

annullare. Questa mi pare cosa molto grave e pericolosa.

Nè si dica che la Corte di Cassazione mette qualche cosa del suo nell'ultimo e definitivo giudizio, perchè, ove mai ciò fosse, sarebbe evidente che l'Istituto della Cassazione sarebbe affatto sovvertito. In conclusione, io stimo che questo sistema che si vuole inaugurare, sia molto pericoloso, e non sia già un perfezionamento dell'Istituto della Cassazione, ma piuttosto un innesto spurio del sistema della Cassazione sul sistema della Terza Istanza; anzi dico che esso, senza avere i vantaggi dell'uno o dell'altro, riunisce in sé i difetti di entrambi.

Quindi dichiaro di nuovo che al concetto che informa il secondo capoverso dell'articolo 21, nella grandissima latitudine onde è concepito ed espresso, io non potrei prestare la mia adesione.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. L'onorevole Senatore Borgatti mi consentirà che io liberamente e direttamente gli contraddica, e ciò non sarà certo senza dichiarargli prima la mia piena osservanza verso di lui; anzi in ciò non dovrà scorgere se non la forza de' miei convincimenti i quali m'impongono di dir cose, che altrimenti avrei taciuto. Come si può affermare che i sostenitori puri della Cassazione somiglino agli ortodossi cattolici, i quali per non modificar nulla al loro principio, e per contrastare a quello che criteri più adulti giustamente volean modificato, si esposero a perder tutto ed a patire la jattura dello scisma? Duolmi che il Senatore Borgatti abbia dimenticato che appunto in questa parte, che oggi ci occupa, dell'istituto di Cassazione, gli ortodossi han modificato molto; ed in quarantasette anni di vita della Cassazione (quanti ne corsero dal 1790 fino al 1837.) il caso del *doppio ricorso* in Cassazione *per le identiche ragioni* è stato chiamato quattro volte ad esame solenne, ed ha dato luogo nella stessa Francia a quattro provvedimenti distinti. Come dunque ha egli osato affermare, egli peritissimo giureconsulto, che noi vogliamo mantenere intatto ed intangibile *subjecta materia* ciò che fu statuito primamente ne' l'origine della Cassazione nel 1790? Che noi non vogliamo apportarvi modificazione alcuna? che noi abbiamo proclamato il nostro *Sillabo giudiziario*, ed amiam piuttosto cadere col nostro istituto, che modificarlo, e diciamo del nostro istituto, *aut sit ut est, aut non sit?* Signori, la storia

che narrerò brevemente di questa parte della Cassazione, farà certo ognuno, che il Senatore Borgatti si è allontanato immensamente dal vero.

La legge del 1790 avea disposto che la Cassazione, annullando per espressa violazione del *jus constitutionis*, ossia del *jus constitutum*, rinviava ad altra Corte di merito, che rimaneva libera di seguire quello che a lei pareva giusto. Ciò stabiliva l'eternità delle liti e la fluttuazione del dritto. Nel 1807, sotto Napoleone I, fu statuito, per ammendare il difetto del primo ordinamento, che la Cassazione, annullando la sentenza e trovando resistente al principio proclamato il secondo giudice di merito, elevava il dubbio di legge ch'era risoluto dal Potere esecutivo e dal suo Capo, l'Imperatore. A tal modo si corresse il primo male, generandone un secondo, e facendo giudice il Potere imperiale: violazione dell'indipendenza de' poteri, possibile sotto la negazione della libertà e la mancanza di garanzie, che erano il fondamento dello Stato Napoleonico.

Proclamata, con la caduta de' Napoleonidi nel 1814, la Carta Francese, fu avvertito il difetto del provvedimento del 1807, e dopo studi profondi e continue proposte, finalmente nel 1828 fu pubblicata una novella legge su tal punto, e si statui che quando la Cassazione avesse, dopo due annullamenti per le medesime ragioni, rinviate le parti contendenti presso il terzo giudice di merito, costui fosse libero nella sua sentenza, e con questa sentenza ponesse un termine definitivo al litigio.

Da ultimo, nel 1837, sembrando che fosse irrazionale questo modo di risolvere le quistioni e che tornasse in vilipendio del magistrato superiore di Cassazione, dopo diligenti e novelle cure sulla materia, si fece legge che fermò dover la seconda Corte di rinvio sobbarcarsi a'la norma definitiva pronunciata dalla Cassazione.

Ecco dunque un lavoro continuo per quarantasette anni; ed ecco il frutto di una profonda modificazione per questa parte all'istituto di Cassazione. Pare pertanto che gli ortodossi della Cassazione accolgano le modificazioni e le provochino essi stessi, e lo hanno dimostrato specialmente nel caso nostro. Ma non possono accogliere novità, che snaturano l'istituto e cangiano le norme fondamentali del sistema. Tale a noi pare la proposta fatta oggi dalla Commissione, opposta a quella che ieri ci fece: e tale

per davvero è. E se l'on. Borgatti vi aderisce, l'on. Borgatti propugnatore confesso della Terza Istanza, ciò deriva dal vedere in questa proposta uno sprazzo della Terza Istanza. Mi perdoni l'on. Borgatti se osservo che egli è logico a voler confondere le due istituzioni per produrre il discredito della Cassazione. Tanto importerebbe la eccezione che oggi si propone al principio.

Non è un passo innanzi, che l'onorevole Borgatti vuol fare, ma un passo indietro, un passo verso la vagheggiata Terza Istanza, che dovrebbe aver fatto il suo tempo. E per seguirlo nella sua metafora, egli non è riformatore, nè cattolico in *subjecta materia*: egli va più su e va fino al giudaismo degli organici giudiziari, ai quali pare che amando accenni.

Nè si citi il fatto de' popoli germanici, i quali per antagonismo nazionale, odiando tutto che, secondo loro, sa di francese, e riconoscendo non pertanto la bontà della istituzione, cercano di apportarvi novità, meno per amor di riforma, che per statuirvi una differenza. Così hanno statuito un sistema misto, che l'ingegno italiano rifiuta, avendo da lung'ora studiato i due sistemi ed avendoli entrambi provati. La terza istanza appartiene al medio evo giudiziario, la Cassazione all'età nova ed alla civiltà organica presente. La Germania, che riconosce ancora il diritto divino in politica, che nega il dritto nazionale del plebiscito, e che tiene ancora la Chiesa serva dello Stato, non può riconoscere l'istituto puro dell'organico della Cassazione, ed adottando per superbia di nazione un sistema misto di magistrato supremo, viola a un tempo la terza Istanza e la Cassazione. Se queste mie son bestemmie per molti, poichè gl'ingegni servili inchinano alla germaneria, come dianzi alla francioseria, certamente tali non le reputerà il Senato italiano, che vorrà aver in queste quistioni, criteri migliorii e propri.

Senatore BORGATTI. Io non verrò meno all'impegno assunto di non più prendere parte a questa discussione, che già è sul finire; ma non potrei lasciar passare una osservazione dell'onorevole Senatore Imbriani, ed un'altra dell'onorevole Senatore Bonacci, senza una brevissima risposta.

Il Senatore Imbriani, pel quale professo altissima stima, diceva che bisogna scoprire dove è rintanata la lepre. Io non vorrei infliggere una pena all'egregio Collega; ma dacchè egli

stesso quasi se l'assume, permetta che lo obblighi a leggere il mio discorso del giorno 6. Ivi egli vedrà che *la lepre non è rintanata o nascosta*, ma è invece scoperta, alla vista di tutti. No, io non ho coperto o nascosto niente, perchè io potrò più presto peccare per eccessiva franchezza che velare il mio pensiero.

Assunsi di difendere la legge, siccome ho detto più volte, a condizione che essa fosse coordinata non al sistema puro della Cassazione, ma al sistema di cui l'onorevole Guardasigilli poneva la prima base coll'articolo 21; e dichiarai ripetutamente che il tempo e la esperienza avrebbero fatto il resto. Dunque vedo l'onorevole Senatore Imbriani che io non mi contenterò certo dell'articolo 21, come fu proposto da principio dal Guardasigilli, e neppure come viene ora proposto, a mia preghiera, dalla onorevolissima Commissione: io aspetto ad un'applicazione molto più larga del principio che si contiene nella proposta attuale. Ma per ora accetto questa prima applicazione, perchè ho fede nel tempo, nella esperienza, e nella bontà di questo sistema, che viene iniziato. E perchè vorrete voi, fautori ortodossi della Cassazione, opporvi perfino ad un esperimento? Nei Governi, che noi chiamiamo costituzionali, le riforme procedono a gradi, e per via di emendamenti, siccome ebbi l'onore di dire più vol e nell'al ro ramo del Parlamento. Facciamo adunque questo esperimento.

Di che temete? Se la esperienza ci consiglierà di tornare indietro; ebbene torneremo alla Cassazione pura. Il potere legislativo non è in mano di un sovrano assoluto; è in nostre mani, e potremo fare liberamente ciò che la esperienza ci suggerirà.

L'onorevole Bonacci, il quale alla molta esperienza congiunge molta dottrina, avvisava alle difficoltà pratiche che si potranno incontrare. Ma io prego l'onorevole Senatore Bonacci di considerare che questa non è veramente questione puramente giuridica e di diritto privato; è questione di diritto pubblico.

E sa meglio di me l'illustre Senatore Bonacci che in una questione di diritto pubblico bisogna guardare prima di tutto al sistema che si vuole stabilire. La esperienza mostrerà se il sistema, che verrà iniziato, mercè l'emendamento che si propone all'articolo 21, debba essere o no allargato successivamente, oppure se si debba abbandonare affatto. Le difficoltà

pratiche, che si potranno opporre, saranno rimosse con successivi provvedimenti legislativi.

Ripeto, che se mi contento per ora di questo primo passo, è perchè ho fede nei buoni risultati di questo nuovo sistema; ho fede in una più larga e compiuta applicazione del sistema stesso. E questa fu la ragione per la quale io credetti e credo tuttavia che, ove il Senato approvi l'emendamento ora proposto all'articolo 21, possa la legge essere accettata ad un tempo, tanto dai fautori della Cassazione, quanto dai fautori del sistema opposto, ai quali mi onoro di appartenere anch'io.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Parliamoci chiaro, se vogliamo davvero che la Corte di Cassazione funzioni secondo la purità dei principii, bisogna per questo ormai divenuto troppo celebre articolo 21, stare al primitivo progetto della Commissione. E duolmi di essermi dovuto separare dalla Commissione, non potendo accettare l'emendamento dalla maggioranza proposto all'accennato articolo 21.

Non farò certamente un lungo discorso per esporre le ragioni della mia discordanza, ma accennerò brevemente i motivi per quali non do il mio voto a quest'emendamento.

Tale emendamento si può dividere in tre parti: la prima parte si riferisce ad una radicale innovazione al sistema vigente; cioè a dire, si stabilisce in principio che l'accordo su di un punto di diritto tra la Sezione civile che annulla una Sentenza, e la Corte di rinvio che segue le norme segnate dal decreto di annullamento, costituisce cosa giudicata, a segno tale, che è vietato il ricorso per cassazione alla parte che è rimasta soccombente nel giudizio di rinvio. E non è questa una contraddizione evidente collo stesso principio ammesso nell'articolo medesimo, che per definirsi un punto di diritto in controversia si richiede la dissonanza tra le due Corti di merito e la Corte di Cassazione in Sezione civile ed in Sezioni riunite? Come si può comprendere che la sentenza in grado di rinvio contenente decisione uniforme al decreto di annullamento pronunziato dalla Sezione civile dovesse chiudere l'adito al ricorso della parte soccombente, la quale per la prima volta sarebbe ricorrente in Cassazione? Avremo adunque il sistema della

doppia conforme tra una Corte di merito e la Sezione civile della Corte di Cassazione.

Il sistema di Cassazione per tal modo adottato non presenterà più d'oggi in poi alcuna garentia pei litiganti. In Francia non si è mai dubitato che contro la sentenza pronunciata in grado di rinvio uniformemente al principio ritenuto col decreto di annullamento, si possa produrre ricorso; e bene spesso la Sezione civile, ritornando sulla propria opinione, ha annullato. Lo stesso sistema si è tenuto nella Corte di Cassazione di Napoli; ed è celebre negli annali della giureprudenza la quistione sulla successione dei figli naturali alla madre. Io nella prima mia gioventù sostenni con le stampe, che i figli naturali succedevano alla madre come i figli legittimi, e questa mia opinione venne quasi derisa nel Foro. Si presentò poscia una causa celebre, e la Corte di Cassazione annullò una Sentenza di Corte di Appello, che avea ritenuta la opinione da me professata. Essendosi la Corte di rinvio uniformata alla massima della Corte di Cassazione, questa ebbe la virtù, sul ricorso della parte soccombente, di annullare e rinviare la causa; o in altri termini, la Corte di Cassazione si avvide che essa la prima era caduta in errore.

La seconda Corte di rinvio seguì la massima della prima Corte, cosicchè la causa ritornò in Corte di Cassazione per essere decisa a Sezioni riunite. Due valorosi avvocati, cioè gli onorevoli Mancini e Pisanelli, trattarono colla più grande valentia questo punto di diritto, e le Sezioni riunite della Corte di Cassazione, annullando la sentenza impugnata, stabilirono il punto di diritto, che per le leggi civili napoletane i figli naturali succedevano alla madre come i figli legittimi. Ora, col sistema che si vuole adottare con l'emendamento proposto dalla maggioranza della Commissione, non si potrà ottenere più la riparazione di un errore giudiziario commesso dalla Sezione civile della Corte di Cassazione, e nel quale errore fosse caduta una Corte di rinvio.

Il secondo emendamento della maggioranza della Commissione sta nell'attribuire alle Sezioni riunite della Corte di Cassazione la facoltà di applicare il punto di diritto al fatto della causa, il che torna allo stesso, si viene cioè a giudicare sul merito della contestazione. Si rallegrì l'onorevole Panattoni, il quale ha ottenuto il suo intento. Se passerà questo emendamento se ne

vedranno ben presto le funeste conseguenze; ed a poco a poco vedremo la Corte di Cassazione diventare un Tribunale di Terza Istanza. Nè si dica che la Corte di Cassazione, applicando il diritto al fatto, non porta alcun mutamento al giudizio di fatto che dev'essere rispettato; perciocchè non bisogna essere anche mezzanamente esperto delle cose del Foro, per non comprendere che nelle svariate condizioni dei fatti di una causa, influisce non poco il convincimento sull'apprezzamento dei fatti medesimi; e potrà bene spesso presentarsi il caso nell'applicazione del diritto al fatto, di giudicare una vera quistione di fatto.

Il terzo emendamento consiste nel doversi rinviare ai medesimi giudici, la cui sentenza è stata annullata, gli ulteriori provvedimenti di giustizia sulla causa medesima. Ma se è vero che, dopo pronunciata la sentenza, il giudice cessa di esser giudice, con qual diritto gli si può imporre di rifare la propria opera, solo perchè sono cangiati i principii che avean servito di base al suo pronunziato?

Si vuole che il giudizio di *ritocazione* si facesse da giudici diversi da quelli che hanno pronunziato la sentenza impugnata, per evitare che la preoccupazione per la propria opinione rendesse elusorio il gravame; e poi si vuole che nel caso di annullamento non fossero preoccupati sulla stessa causa. Ma si obietta che non è la stessa quistione quella rimandata agli stessi giudici del merito. Questa obiezione nulla prova, poichè il giudice che, per esempio, aveva deciso della prescrizione dell'azione, a mal in cuore e con preoccupazione risolverà tutte le questioni di merito che deve esaminare per essere stata dalla Corte di Cassazione respinta la eccezione di prescrizione.

Potrei distendere le mie argomentazioni su tutte le tre parti dell'emendamento, ma come membro della Commissione, e rispettando altamente la opinione della maggioranza, parmi di aver detto quanto basta.

Senatore MIRABELLI. Ho domandato la parola non per fare un discorso, nè per ripetere quello che i preopinanti hanno molto lungamente e saviamente discusso intorno ai due emendamenti presentati all'articolo 21 della Commissione, ma unicamente per dichiarare la ragione del mio voto.

Col primo emendamento si dispone così;

« Se la sentenza pronunciata dai giudici di

rinvio è conforme alle decisioni della Corte di Cassazione, non è ammesso, sul punto di diritto deciso, ricorso per annullamento. »

Quest'innovazione, per verità, non offende profondamente il dritto vigente, fa finire la lite ed impedisce che si scemi il prestigio dell'autorità giudiziaria. Quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza, viene a dichiarare che il giudice abbia violata o falsamente applicata la legge al fatto stabilito. Il secondo giudice, che segue l'avviso della Corte di Cassazione, riconosce che la legge debba essere intesa nel modo insegnato dalla Corte di Cassazione, e che il primo giudice abbia commesso un errore. Ciò basta a tutela dell'interesse delle parti, ed anche della legge, interpretata due volte conformemente. Concedendosi un nuovo ricorso sul punto deciso, la lite continua con danno certo de' contendenti, e se la Corte di Cassazione muti avviso, dà un cattivo esempio di leggerezza, volendo e disvolendo a poco intervallo la stessa cosa fra le medesime parti, menoma la fiducia che si dee avere ne' suoi pronunciati. Per conseguenza questo primo emendamento, perchè non offende l'istituto della Cassazione, abbrevia il giudizio e cresce fiducia ne' pronunciati del magistrato, io lo voterò.

Non posso però votare il secondo emendamento, il quale snatura essenzialmente il sistema di Cassazione, e non porta grande beneficio alle parti.

Quante sono le cause che si decidono a Sezioni riunite? Già ebbi l'onore di dire altre volte al Senato che per molti anni, nelle provincie meridionali, che pure sono un terzo del Regno d'Italia, non vi furono che poche sentenze pronunciate a Sezioni riunite. Essendo così rare queste cause, vogliamo per esse offendere il sistema di Cassazione?

E poi io trovo una certa diversità tra la compilazione dell'emendamento presentato dalla Commissione e quella proposta dall'onorevole Ministro.

L'onorevole Ministro dava *facoltà* e non *dovere* alla Corte di Cassazione di giudicare nel merito, il che equivale alla frase *applicare al fatto* il punto deciso, e ciò non era gran male, perchè quando la Corte di Cassazione, nel fatto stabilito nella sentenza non trovava l'elemento certo del suo giudizio, avrebbe potuto rinviare.

La Commissione fa un passo di più; *impone* alla Corte di Cassazione di applicare al fatto

stabilito nella sentenza il punto deciso; dal che segue, che quando trovi compilato inesattamente il fatto (il fatto oggi si compila dal giudice, non si compila più dalle parti), quando trovi inesattamente compilato il fatto, debba a quel fatto, senza poterlo rettificare, applicare il dritto com'essa lo intende.

Nel progetto del Ministro si dice:

« Se la causa non è pienamente istruita, pronuncia il rinvio. »

Nell'emendamento della Commissione:

« La Corte di Cassazione applica al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso: e, se si tratta di materia civile o commerciale, rinvia la causa. »

Dunque vi è sempre applicazione del punto deciso al fatto, e vi è sempre rinvio.

Ma quando deve farsi sempre il rinvio, si faccia per tutto; imperocchè applicare al fatto il punto deciso e rinviare la causa ai giudici, che han pronunciato la prima sentenza, per gli ulteriori provvedimenti di giustizia è un metodo che impedisce la rettificazione del fatto, può far cadere la Corte di Cassazione in errori di fatto, può farle ritenere un fatto diversamente da quello che è stabilito nella sentenza, e non dà alcun vantaggio reale alle parti.

Per conseguenza io non voterò questo secondo emendamento, e mi riservo espressamente all'articolo 26 di proporre; qualora quest'emendamento sia votato, *che si ammetta il ricorso per revocazione in que' soli casi* che la Corte, a Sezioni riunite, applichi al fatto stabilito nella sentenza il *punto di diritto* definitivamente deciso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dissi altra volta e devo ripetere oggi che quest'art. 21 contiene una delle più grandi questioni che possa presentare il sistema organico della Cassazione.

L'emendamento proposto dalla Commissione si compone di tre parti.

Nella prima si dichiara « che se la sentenza pronunciata dai giudici di rinvio è conforme alla decisione della Corte di Cassazione non è ammesso, sul punto di diritto deciso, ricorso per annullamento. »

Nella seconda parte, che è conforme al sistema di legislazione attualmente vigente, si

dichiara « che quando, dopo l'annullamento di una sentenza, la seconda pronunciata dall'autorità a cui fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la Corte di Cassazione pronunzia a sezioni riunite. »

La terza parte muta grandemente il sistema attuale. Secondo questo sistema, se la seconda sentenza sia cassata per gli stessi motivi per cui fu cassata la prima, l'autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa, deve conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione sul punto il diritto sul quale essa ha pronunciato. Per lo che quando la Corte di Cassazione decide un punto di diritto a sezioni riunite, questo punto non può essere messo più in controversia; resta stabilito e definito come se fosse legislativamente dichiarato (sempre però per la causa di cui si tratta). Ma anche in questo caso la Corte di Cassazione dee rinviare il giudizio ad altri giudici, i quali, liberissimi nella estimazione novella del fatto, sono soltanto obbligati a rispettare quel punto di diritto che fu deciso dalla Corte di Cassazione.

La Commissione, che prima aveva mantenuto il sistema attualmente vigente, ora con la nuova compilazione del 3° comma dell'articolo 21 sostituisce a questo sistema quest'altro: che la Cassazione applica in questo caso essa medesima il punto di diritto deciso al fatto stabilito nella sentenza.

Io prego perciò il Senato di dividere le parti di questo articolo e di votarle separatamente.

Quanto alla prima, mi duole il dirlo, ma vi sono contrario. A me pare che, con quel sistema, non solo si alteri sostanzialmente l'ordinamento della Cassazione, ma si ledano grandemente gli interessi delle parti. Ove sia adottato, si andrà incontro a difficoltà gravissime, ed a pericoli ancora più gravi.

E invero Signori, quale è il concetto di questo primo emendamento? Eccolo.

Se si ricorre alla Corte di Cassazione, e questa annulla e rimanda la causa ad altro Tribunale, o ad altra Corte, e la decisione di questo Tribunale o Corte di rinvio è conforme alla decisione della Corte di Cassazione, non è più permesso, sul punto di diritto deciso, altro ricorso per annullamento.

Nel sistema vigente il pronunziato irretrattabile, immutabile, obbligatorio, non si veri-

fica che in una sola e ben più rilevante ipotesi; quando cioè i giudici di rinvio si siano messi in opposizione alla Corte di Cassazione, e questa a sezioni riunite abbia deciso il punto di diritto controverso: questa sola decisione è obbligatoria. Ed ancora si richiedono tre condizioni; che la parte ricorrente sia la stessa ed agisca colle medesime qualità; che i motivi del ricorso sieno i medesimi, e che la Corte di Cassazione, a sezioni riunite, giudichi il punto stesso di diritto che aveva già precedentemente definito.

Secondo la proposta attuale, diventerebbe irrevocabile il primo pronunziato della sezione civile della Cassazione, solo che vi si conformi quello della Corte di merito.

Ma vedete, signori, a quali difficoltà si va incontro con questo sistema.

Prima di tutto i ricorrenti non sono più gli stessi: ricorrente nel primo giudizio era quello che aveva perduta la lite, e sul suo ricorso la Corte di Cassazione ha pronunciato.

Per l'opposto, nel secondo giudizio il ricorrente sarebbe quello che prima aveva guadagnato, e che poi perdette in Cassazione, e presso la Corte di rinvio.

E notate che, secondo il sistema di procedura della Corte di Cassazione, non è necessaria la presenza delle parti per la discussione de' ricorsi. Epperò ben può accadere che colui, contro del quale era stato prodotto il primo ricorso, confidando nel suo diritto e nell'autorità della cosa giudicata, non si sia presentato alla Corte di Cassazione per far valere le sue ragioni contro il ricorrente; ed abbia in sua contumacia veduto annullata la decisione che gli aveva dato vinta la lite.

Opposizione contro il pronunziato della Corte di Cassazione non è ammessa dalla legge. Ed a costui non rimane che far valere le sue ragioni presso il giudice di rinvio. Ma se questo si uniforma al pronunziato della Corte di Cassazione, ogni rimedio gli è tolto per far sentire innanzi a questa la sua voce e le sue ragioni. Con questa uniformità di pronunziati non vi è più luogo a ricorso, e rimane irrevocabilmente giudicato il punto di diritto deciso.

Ma proseguiamo. Noi abbiamo stabilito già nell'art. 5, che la Corte di Cassazione può annullare le sentenze, quando trova che le definizioni date al fatto dai primi giudici sono in contraddizione colla legge. Ora immaginate, per esempio,

che una Corte d'Appello abbia ritenuto che un atto contenga una donazione, e la Corte di Cassazione dichiari invece che non ha i caratteri della donazione. Essa non è obbligata a dire che ha invece i caratteri, per esempio, della vendita, o di altro contratto. La Corte di Cassazione si limita ad annullare la decisione solo perchè la definizione data al fatto è in contraddizione della legge, e quell'atto non ha i caratteri veri della donazione.....

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA..... e rinvia la causa alla Corte di merito. La Corte di merito accoglie il pronunciato della Cassazione, decide anche essa che effettivamente quell'atto non contiene una donazione; ma siccome decide la causa, qualifica poi il fatto per compra e vendita. Si potrà dire ancora che i due giudicati siano conformi?

Io ne dubito; eppure la premessa è conforme: il contratto non è donazione.

Ora, se togliete alla parte il diritto di ricorrere per cassazione per decidere se sia compra e vendita, solo perchè il giudicato è stato conforme a quello della Cassazione, che aveva dichiarato non essere donazione, date forza obbligatoria e irrevocabile ad una decisione che in se stessa è unica, e senza le guarentigie delle decisioni a sezioni riunite. Io potrei moltiplicare gli esempi, per dimostrare che la Corte di rinvio giudica spesso una questione diversa da quella che è stata esaminata dalla Corte di Cassazione, o muove da principii diversi, benchè sembri che le decisioni siano conformi.

Eppure coll' emendamento si toglierebbe alla parte la facoltà di fare riesaminare la questione dalla Corte di Cassazione.

Ormai, o signori, io debbo domandare: vogliamo o non vogliamo costituire una Corte di Cassazione? o vogliamo farne invece un simulacro?

Se vogliamo costituire una Corte di Cassazione, rispettiamo le forme e le attribuzioni che sono in tutte le migliori legislazioni. Ma se recidiamo una delle sue attribuzioni da una parte, una norma di procedura dall'altra, non faremo più una Corte di Cassazione, ma un trovato diverso che non saprei neppur definire.

E questo concetto che dalla sentenza della Corte di rinvio non vi sia luogo a ricorso quando sia conforme al pronunciato della Corte

di Cassazione, è un trovato nuovo che sorge ora per la prima volta: la Commissione non ne aveva prima parlato. Nella Cassazione francese, che vive da tanti anni, nella legislazione belga, dovunque, si è sempre ammesso, per quanto io sappia, il secondo ricorso, ed è così che la Cassazione ha migliorato la giurisprudenza, apportandovi quei lumi e quei miglioramenti che la scienza somministra.

È per queste ragioni che io ho grande difficoltà ad accettare la prima parte dell'articolo, e pregherei la Commissione a non insistere sulla medesima.

Quanto alla seconda parte dell'articolo, circa i *giudizi a sezioni riunite*, siamo tutti d'accordo, essendo già il sistema attuale. Ma la questione sorge sulla terza parte diretta a definire che cosa si debba disporre circa la forma e gli effetti delle decisioni a sezioni riunite.

Quale autorità dovrà avere questo pronunciato sugli eventi futuri del giudizio? a chi si appartiene spiegarne le conseguenze? Ecco, o Signori, le quistioni importanti che conviene risolvere; le quali questioni sono state sempre considerate così ardue e delicate che, come notava poc'anzi l'onorevole Imbriani, in Francia sono state decise in quattro modi diversi; e se aggiungiamo i vari metodi tenuti dalle legislazioni della Germania, possiamo dire essere state decise in cinque o sei modi diversi. Anzi, chi si prenda la cura di percorrere i vari progetti di legge che sono stati formati in Francia dal 1816 al 1837, nel qual anno finalmente la questione venne risolta con la legge del 2 aprile, trova moltiplicati i modi e le forme di risoluzione di questo grave problema.

La Corte di Cassazione, o Signori, secondo l'istituto suo, od annulla i giudicati o rigetta i ricorsi. Quando rigetta il ricorso non fa che respingere l'azione di rescissione, che si era proposta contro il giudicato: questo rimane quale era, e non vi è più nulla a vedere. Quando cassa la sentenza, il primo giudicato è rescisso ed annullato; ed allora sorge il quesito, quale debba essere l'influenza di questo pronunciato della Corte di Cassazione.

Voi avete udito che la legge del 1790, che prima istituì la Corte di Cassazione in Francia, si occupò della questione.

Essa stabilì nell'articolo 20 che quando una

sentenza fosse cassata due volte, e un terzo tribunale avesse giudicato in ultima istanza nello stesso modo già deciso dai primi due, la questione dovesse prima essere sottoposta al Corpo legislativo che ne doveva fare oggetto di una declaratoria di legge, la quale dopo di essere sanzionata dal Re, fosse obbligatoria anche per la Corte di Cassazione a cui la questione veniva rinviata. Lo stesso dispose la legge del 3 settembre 1791 nell'articolo 21 con formola ancor più precisa: « Allorchè dopo due Cassazioni la sentenza del terzo tribunale sarà impugnata cogli stessi mezzi prodotti contro le due prime, la questione non può essere agitata avanti la Corte di Cassazione, senza essere stata sottoposta al Corpo legislativo, il quale farà un decreto declaratorio della legge a cui la Corte di Cassazione sarà tenuta di uniformarsi. »

Nel 1807 fu pubblicata (ai 16 settembre) una legge sull'interpretazione delle leggi. E l'articolo 1 diceva precisamente che « vi ha luogo a interpretazione della legge, allorchè la Corte di Cassazione abbia annullato due sentenze di ultima istanza, proferite tra le stesse persone e nel medesimo affare, ed impuguate cogli stessi mezzi. L'interpretazione (soggiungeva) sarà data nella forma de' regolamenti di pubblica amministrazione. » Ma era il tempo in cui il governo trovavasi concentrato nelle mani d'un potere assoluto, il quale, padrone della legge, s'era indotto anche a credersi padrone dei giudizi. E infatti tutto risolvevasi in ciò che l'Imperatore, sentito il Consiglio di Stato, dichiarava la legge, e con ciò decideva la causa. Sicchè voi ben comprendete l'enormezza di un sistema pel quale il potere amministrativo si interponeva, o piuttosto si sovrapponeva al potere giudiziario. Quel sistema non pertanto fu confermato dal Codice di procedura penale del 1808, dove nell'articolo 410 era detto che « allorchando, dopo una prima cassazione, la seconda sentenza di merito sarà impugnata per gli stessi motivi, si procederà secondo le forme stabilite dalla legge 16 settembre 1807. »

Nel 1814, ristaurato il governo Borbonico sotto forma costituzionale, la prima cosa che parve necessaria di fare fu che il diritto d'interpretare la legge tornasse al potere legislativo. Le due Camere adottarono le seguenti risoluzioni: « 1. Allorchè dopo la cassazione di una prima sentenza d'ultima istanza, la seconda pronunciata nella stessa causa e tra

le medesime parti, è impugnata per gli stessi motivi, la Corte di Cassazione pronuncia a Sezioni riunite sotto la presidenza del Cancelliere di Francia; — 2. Se la sentenza di una Corte o tribunale è stata cassata due volte, e il terzo tribunale giudica nello stesso modo che i due precedenti, e la sua sentenza viene impugnata per gli stessi motivi, si fa luogo alla interpretazione della legge. In conseguenza la Corte di Cassazione sospende provvisoriamente il giudizio e ne riferisce al Re per mezzo del Procuratore generale; — 3. La declaratoria interpretativa è proposta, discussa, adottata e promulgata come ogni altra legge; — 4. Pubblicata la declaratoria interpretativa, la Corte di Cassazione decide. »

Il Re però non accolse e non sanzionò queste risoluzioni delle due Camere. Rimase in vigore il sistema del 1807; ma essendo questo affatto contrario ai principii costituzionali, si studiarono nuovi progetti di legge per risolvere quel problema. Vari ne furono compilati negli anni 1816, 1817 e 1818 i quali diedero luogo a lunghe discussioni, che condussero alla legge del 30 luglio 1828, la quale dispose così: « 1. Allorchè dopo la Cassazione di una prima sentenza di ultima istanza, la seconda proferita tra le stesse parti nella medesima causa è impugnata per gli stessi motivi, la Corte di Cassazione pronuncia a Camere riunite; — 2. Se la Corte di Cassazione ha annullato due sentenze proferite tra le stesse parti, nella medesima causa ed impuguate per gli stessi motivi, la causa è rinviata ad una Corte reale, la quale pronuncia in assemblea generale; — 3. Nella successiva sessione legislativa sarà proposta alle Camere una legge d'interpretazione. »

Ma voi ben vedete, signori, come questa legge, che fu giustamente detta deplorabile, inaugurasse un sistema che non solo contraddiceva al carattere della Cassazione, ma le toglieva autorità e prestigio, giacchè la Corte reale a cui, come ultimo rimedio, la Cassazione inviava le parti, era libera di statuire a suo modo ed anche in opposizione alle massime già adottate dalla Cassazione. L'unità della legislazione era per ciò stesso annullata; la gerarchia della autorità era invertita; la Corte inferiore aveva poteri maggiori della Corte superiore, dalla quale ciò non ostante le venivano delegati. Eppure quella legge durò fino all'anno 1837, allorchè fu sancita la legge

del 2 aprile, che è ancora in vigore oggidì. Questa legge abolì l'interpretazione autentica nei casi di secondo annullamento, e dispose: « 1. Allorchè dopo l'annullamento di una prima sentenza proferita in ultima istanza, la seconda pronunciata nella stessa causa, tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità, sarà impugnata per gli stessi motivi, la Corte di Cassazione pronunzierà a sezioni riunite;— 2. Se la seconda sentenza è annullata per gli stessi motivi; la Corte o il tribunale a cui la causa è rinviata, dovrà conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto da essa deciso. »

Per le disposizioni adunque di questa legge, quando la Corte di Cassazione giudica a sezioni riunite, sul punto di diritto deciso, non si può promuovere su di questo altra controversia. La causa è però sempre rimandata ai giudici del merito, i quali, quanto al punto di diritto deciso, devono conformarsi alla decisione delle sezioni riunite; ma sono liberi di giudicare la causa per altre estimazioni di fatto, ovvero per altri punti di diritto, sui quali è concesso, come d'ordinario, il ricorso per cassazione.

Di qui la molteplicità dei ricorsi, e la difficoltà di trovare un limite alle liti.

Questo sistema, come avete udito, è stato modificato nella Baviera ed in Prussia; quivi la Corte di Cassazione non pure giudica del punto di diritto, ma essa medesima ne fa l'applicazione ai fatti della causa.

Ora, o Signori, occorre risolvere anche noi questo grave problema. Fino al 1860, nelle provincie napoletane, dopo un primo annullamento a Sezioni riunite, se la Corte di rinvio persisteva a giudicare in opposizione al pronunziato della Corte suprema, questa, sul terzo ricorso proponeva il *dubbio di legge*, il quale veniva risolto dal Re con *Rescritto Sovrano*. Nel Piemonte, introdotta la Cassazione nel 1847, si seguì la legge francese del 1837. Il sistema medesimo è stato seguito nei Codici del 1859, e poi in quelli del 1865; e negli uni e negli altri è stabilito che se la seconda sentenza sia cassata per gli stessi motivi per cui fu cassata la prima, l'autorità giudiziaria, a cui è rinviata la causa, deve conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto sul quale avrà pronunziato.

Gravi obiezioni sono state non pertanto

mosse contro questo sistema; e, notate bene, non solo in Italia, ma anche in Francia.

Il Marcadé, uno dei giureconsulti francesi più eminenti, ha scritto un lungo capitolo per combattere la legge del 1837, e indicare gli effetti erronei che, secondo lui, derivano da quel sistema.

In Italia le obiezioni principali si riducono a tre.

Prima di tutto, si dice: quando è deciso definitivamente il punto di diritto, a che pro rimandar la causa ad un'altra Corte, perchè faccia un giudizio in base ad un punto di diritto già esaminato e deciso?

In secondo luogo, si aggiunge: come volete voi, giudici di Cassazione, imporre i vostri convincimenti alla coscienza dei giudici del merito? Poichè avete risolto il punto di diritto, applicatelo voi stessi al fatto; ma non imponete ai giudici del merito di seguire la vostra opinione senza discuterla; se ciò fate, dov'è l'indipendenza giudiziaria?

In terzo luogo si osserva che le liti possono, con quel sistema, indefinitamente protrarsi. Talvolta i giudici del merito per sottrarsi al punto di diritto stabilito dalla Cassazione, prendono altra via, danno altra configurazione al fatto, ricorrono ad altra disposizione di legge; con che danno luogo ad altri ricorsi, ad altri rinvii, a nuove decisioni a Sezioni riunite, ed al prolungamento indefinito dei litigi.

Allorchè, Signori, io studiai il progetto di legge sottomesso al vostro suffragio, questa questione mi si presentò naturalmente con tutte le sue difficoltà. E giacchè l'onorevole Borgatti ha avuto la cortesia di leggere una parte della mia Relazione, io prego il Senato a permettermi di leggere tutto quel capo che riguarda siffatta questione, affinchè vegga tutte le difficoltà della materia e le ragioni che stanno pro e contro quell'articolo che ora si discute.

Io diceva così nella mia Relazione, a pagina 45:

« E qui mi è debito, o Signori, di dichiarare che non poco ha tenuto sospeso il mio animo il dubbio già enunciato, se anche dopo un secondo annullamento a Sezioni riunite, debba rinviarsi dalla Corte di Cassazione la causa ad un nuovo collegio, perchè applichi, senza discuterlo più oltre, il punto di diritto difinito dalla Cassazione, o fare che questa corregga essa medesima il giudicato, e pronunzi senza

altro il rinvio. Imperocchè quest'ultimo sistema importa quasi un mutamento radicale nella giurisdizione e nel concetto della Corte regolatrice, qual è stato sempre ricevuto.

» Quando la Corte, potrebbe dirsi, non sia giudice dei giudizi, ma giudice della causa, benchè in quella parte di essa che non esce dalla sfera del diritto, si tribu l'intelligenza ed il vero concetto del suo ufficio, e scade quasi dall'alto seggio in cui è collocata. Ed ove lo si aprisse una volta, anche in casi rarissimi, la via all'esame del fatto e del merito della causa, si potrebbe per quella via istessa giungere al peggior de'mali, qual è quello di rendere un tribunale giudice supremo ed incensurabile non solo del diritto, ma anche del fatto. E potrebbe anche dirsi che la Corte di Cassazione è essenzialmente ordinata a regolare e reggere il generale andamento della giurisprudenza nella vera e retta interpretazione delle leggi; e che però mancherebbe al suo scopo se in casi pur rari, ma i più gravi, come lo dimostra la ripetuta contraddizione della Corte con gli altri giudici, pronunziasse la sua sentenza senza che la norma da essa proclamata avesse forza ed autorità nella giurisdizione ordinaria.

» Ma d'altra parte, io ho dimandato a me stesso, per tener fermo il concetto vero della Corte di Cassazione, fosse assolutamente necessario non deviarne mai, anche in ipotesi molto difficili ad avvenire. E mi è sembrato che non valesse la pena di moltiplicare i giudizi e allungare l'ansia delle parti, quando il risultato a cui si deve giungere è non pure preveduto, ma certo ed immutabile. Oltre di che si son levati tanti clamori, si è attaccata per tante guise diverse, questa che dicesi tirannia e prepotenza della Corte d'imporre in taluni casi la propria sentenza agli altri giudici, che mi è sembrato che qualche cosa dovesse concedersi a questo timore della pressione che il voto della Cassazione potesse fare su quello dei giudici del rinvio.

» Né infine era poca sul mio animo l'autorità della Commissione speciale del 1866, la quale avisò che nei casi di secondo ricorso, seguito da nuovo annullamento, la Corte regolatrice debba applicare essa medesima il principio di diritto da essa deciso.

» È per queste ragioni che, senza adottare in tutta la sua lititudine ed in modo assoluto una tale opinione, ho proposto nell'articolo 21, che ove la sentenza sia annullata per gli stessi

motivi per cui fu annullata la prima, e la causa si trovi pienamente istruita, la Corte di Cassazione possa pronunziare nel merito della causa, applicando al fatto stabilito il punto di diritto già deciso, e rinviare l'esecuzione a' primi giudici. Con queste norme e limitazioni mi è parso che un tal sistema, senza turbare l'armonia delle idee che i formano il concetto della Cassazione, introduca una lodevole economia ne' giudizi.

» Ma se la mia renitenza ad adottare questo concetto fosse divisa dal Parlamento, mi affrettarei a cassare dall'articolo 21 quelle parole che vi ho aggiunte, per riportarlo alla sua pura e prima lezione. Conseguenza di questo mutamento sarebbe che l'articolo 517 del codice di procedura civile e l'articolo 683 della procedura penale dovessero rimanere quali sono, senza quelle modificazioni che, appunto per rispondere all'idea del progetto, ora io vi ho introdotte. »

L'art. 21 pertanto da me proposto era così concepito:

« Quando, dopo l'annullamento di una prima sentenza, la seconda pronunciata dall'autorità a cui fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità, sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la Corte di Cassazione pronuncia a Sezioni riunite.

» Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima e la causa sia pienamente istruita, la Corte di Cassazione può pronunziare nel merito, applicando al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso. Se la causa non è pienamente istruita, pronuncia il rinvio, e l'autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa, deve conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato, senza che pel medesimo competa altro ricorso. »

La Commissione credette da prima di non accettare il sistema da me proposto, e mantenere invece quello attualmente vigente secondo il Codice di procedura civile e di procedura penale. Se non che ora la Commissione ha creduto di fare essa pure un passo in questa complicata materia; un passo però che non è quello che io proponevo, perchè, secondo il mio concetto, si lasciava in facoltà della Corte di Cassazione di applicare o non applicare il punto

di diritto deciso al fatto stabilito nella sentenza, secondochè trovasse o non trovasse pienamente istruita la causa. In questo secondo caso, secondo il mio progetto, la Corte avrebbe dovuto pronunciare bensì il principio di diritto, ma rimandare la causa ai giudici per il proseguimento ulteriore del giudizio.

La Commissione invece ha tolta questa facoltà, ed ha reso obbligatorio per la Cassazione di applicare il punto di diritto da lei deciso al fatto stabilito nella sentenza.

Io non pertanto non respingo la proposta della Commissione; ma mi premo di notare che ora abbiamo innanzi tre formole diverse per risolvere questa gravissima questione. E quello che importa principalmente di esaminare è, se il metodo ultimamente proposto dalla Commissione costituisca per sé solo una tale modificazione che alteri sostanzialmente e distrugga i caratteri fondamentali della Corte di Cassazione. Io non credo a questo pericolo, e perciò non respingo la proposta; perchè effettivamente come è concepito l'articolo della Commissione, la Corte di Cassazione non si fa giudice del fatto, ma al fatto, che trova già stabilito nella sentenza, e che per essa è intangibile, applica il punto di diritto che ha deciso. Non fa altro insomma che pressochè quello stesso che fa la Corte di Assise a cui si rinvia la causa, fermo stando il verdetto: il fatto è stabilito e giudicato, e non si tratta che di applicarvi le disposizioni della legge.

Non respingo la proposta della Commissione, perchè in una materia tanto controversa e risoluta in sì diverse maniere, non trovo inconveniente che si tenti un altro sistema, il quale offra probabilità di ovviare alle difficoltà del presente sistema.

Non respingo l'articolo proposto, perchè non mi pare, che i timori messi innanzi dagli onorevoli Mirabelli e Miraglia abbiano serio fondamento, nè che, ammettendosi questo concetto, sia mestieri di ammettere altresì contro le decisioni della Corte di Cassazione il rimedio della revocazione.

E invero la Corte di Cassazione non giudica del fatto; questo è già stabilito nella sentenza: solamente a quel fatto applica il diritto, e contro le questioni di diritto non vi è istanza per revocazione.

Ma si dice: e se i fatti, che erano stabiliti nella sentenza, sono smentiti da documenti de-

cisivi scoperti dopo la sentenza, ovvero se la sentenza sia fondata sopra documenti riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sua pronunziatione, si dovrà anche in questi casi negare il rimedio della revocazione? No, certo. Se non che il giudizio di revocazione non si farà contro il pronunziato della Cassazione, perchè essa non ha mutato nulla al giudizio di fatto, ma contro il pronunziato dei giudici del merito, che ha stabilito il fatto della causa. In tal guisa col sistema proposto, si verranno a stabilire con più precisione i limiti che distinguono il giudizio di fatto, dal giudizio di diritto. Il fatto è nella sentenza dei giudici del merito: la Cassazione non lo tocca, soltanto, per rapporto alla legge, una volta stabilito il punto di diritto deciso la Cassazione lo applica a quel fatto. Epperò se il fatto può essere mutato o richiamato in questione, in un giudizio di revocazione, questo potrà proporsi, ma contro il pronunziato dei giudici del merito che ha giudicato del fatto, e non già contro il pronunziato della Corte di Cassazione, che al fatto stabilito ha applicato il punto di diritto deciso.

Diceva l'onorevole Bonacci: ma che farà la Corte di Cassazione se non trova stabilito nella sentenza un fatto certo, determinato, al quale possa applicare il principio di diritto? Rispondo: che in tal caso rinverrà la causa, perchè mancherebbe la condizione prevista dall'articolo che parla di fatto già stabilito nella sentenza. Annulerà per la legge violata, e rinverrà la causa per gli ulteriori provvedimenti di giustizia. E questi provvedimenti in certi casi, possono bene essere un proseguimento di istruzione, un accertamento ulteriore di fatti o di prove.

La difficoltà che mi resta è, se la causa debba rinviarsi, per gli ulteriori provvedimenti di giustizia ai primi giudici, siccome si propone dalla Commissione, o ad altri.

E qui io accoglierei volentieri l'opinione dell'onorevole Miraglia, perchè in verità non parmi conveniente che il giudice, il quale ha deciso una volta irrevocabilmente la causa, ritorni nuovamente a giudicare della questione medesima. Ben è vero che anche la Corte d'Appello quando rettifica la sentenza, può rinviare la causa ai primi giudici; ma allora non vi è giudicato; i giudicati di prima istanza sono sottoposti per loro natura alla Corte d'Appello, che è pur essa giudice di merito. Nel caso nostro invece si ha

un giudicato definitivo proferito dalla Corte del merito e rescisso dalla Corte di Cassazione. Ora, pur applicando il punto di diritto deciso al fatto già stabilito, pare a me che sarebbe più conveniente farne il rinvio, per i provvedimenti ulteriori di giustizia, ad altra Corte, secondo il sistema ordinario della Cassazione. Nè parmi che ne debba venire grande nocimento alle parti, perchè dal momento che (come si è già stabilito) il rinvio si fa ad un'altra Sezione della stessa Corte o tribunale, le parti non possono averne danno, e pertanto il sistema di cassazione è mantenuto ancora nella sua purezza.

Raccogliendo quindi le mie idee, io non approvo la prima parte dell'art. 21, e pregherei la Commissione di ritirarla, perchè concerne una quistione nuova, e non parmi opportuno di moltiplicare le quistioni di questa legge, che ha già occupato il Senato per quindici giorni.

Rispetto alla seconda parte dell'articolo siamo tutti d'accordo.

Quanto alla terza, non ostante i dubbi che ho già espresso, accetto la compilazione proposta; desidererei soltanto che il rinvio si facesse con le regole generali de' rinvii, anzichè, per regola generale, al primo giudice; e questo desidererei tanto più, inquantochè si stabilirebbe con tal metodo una regola uniforme per i giudizi civili come per i penali.

Nelle leggi le eccezioni non mi piacciono; preferisco attenermi quanto più si possa alle regole generali ed uniformi.

PRESIDENTE. Debbo comunicare al Senato due emendamenti uno dell'onorevole Senatore Bonacci, e l'altro dell'onorevole Senatore Imbriani.

L'onorevole Senatore Bonacci, emendando la terza parte dell'emendamento della Commissione, vi aggiunge la frase seguente.

« Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima e il punto di fatto non sia soggetto a contestazione, la Corte di Cassazione applica, al fatto stabilito nella sentenza, il punto di diritto deciso e se si tratta di materia civile e commerciale ecc. » come il testo.

L'emendamento Imbriani è così concepito:

« Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima e il punto di fatto non sia soggetto a contestazione. »

Senatore **BONACCI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **BONACCI.** Mi pare che l'emendamento da me proposto, mentre restringe entro ragionevoli confini il concetto della riforma che si vuole introdurre, non alteri per nulla l'essenza della Cassazione.

Io dissi già che quello che fa la Sezione penale allorchè cassa senza rinvio, lo potrebbe fare in casi analoghi la Sezione civile.

Quando il fatto è di sua natura immutabile e non è soggetto a contestazione possibile, quando esso non ha dato nè potrebbe mai dar luogo a controversia, allora la questione di fatto veramente non esiste, ovvero si identifica perfettamente colla questione di diritto; allora io credo che il secondo rinvio dopo annullamento sia assolutamente inutile, e che si possa quindi senza danno abolire. E non si creda che la riforma da me proposta riuscirebbe poco proficua, quasi chè il caso da me figurato sia unico, o si ripeta raramente; mentre chiunque sia versato nella scienza e pratica del Foro, dovrà meco convenire che siffatti esempi di cause civili in cui la questione di fatto sia nulla, e tutta la controversia si agiri unicamente sul punto di diritto, se ne hanno moltissimi e frequentissimi. Ho indicato, per modo d'esempio, l'ipotesi del testamento mistico, ma potrei indicarne tante e tante altre. Ricorderò il caso mentovato poco fa da uno dei nostri onorevoli Colleghi, riguardante la successione dei figli naturali; la controversia intorno alla successione dei fratelli o sorelle unilaterali in concorso dei germani e delle germane, controversia che ha tenuto e tiene ancora perplessa la giureprudenza delle nostre Corti; e molte questioni di nullità di matrimonio, per tacere di mille altre. Ricorderò anzi a questo proposito un'acuta quanto giusta osservazione fatta dal nostro esimio Pisanelli, nella sua pregiata monografia sui giurati, che cioè nel diritto moderno le questioni di puro fatto tendono ogni giorno più a scomparire dai giudizi civili o a restringersi almeno in gran parte di numero, dacchè massimamente la prova testimoniale viene circoscritta entro i più angusti confini. Non dico già per questo che nei giudizi civili non predomini spesso la questione di fatto su quella di diritto, o che non si diano controversie intricate e difficilissime sul punto di fatto: dico però che i casi contrari in cui la questione di fatto quasi non

esiste, non sono così rari come di primo tratto si potrebbe supporre.

Riassumendo, concludo che coll'emendamento da me proposto non si altera affatto l'istituto della Cassazione, e si ottiene in una moltitudine ben considerevole di casi di poter risparmiare l'ultimo, e veramente non necessario rinvio.

PRESIDENTE. L'onorevole Imbriani propone un emendamento. Prego l'onorevole Vigliani ad ascoltarlo.

Senatore IMBRIANI. Il mio emendamento consiste nel riprodurre l'ultimo comma della prima proposta della Commissione, invece dell'ultimo comma della seconda proposta.

Esso suona così:

« Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi, per cui fu annullata la prima, l'autorità giudiziaria, a cui fu riavviata la causa, statuisce sul merito, ritenuta la decisione della Corte di Cassazione, sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato, senza che pel medesimo competa altro ricorso. »

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del Senatore Bonacci.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Ora domando se è appoggiato l'emendamento del Senatore Imbriani.

Chi lo appoggia, si alzi.

(È appoggiato.)

La parola è al Senatore Tecchio.

Senatore CONFORTI. L'aveva domandata io.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Io l'avevo domandata prima. Sarò brevissimo.

Tre sono le parti dell'articolo 21, secondo la formola del nostro emendamento, distribuito al Senato.

Quanto alla prima parte, l'onorevole Senatore Mirabelli la accetterebbe; il signor Ministro invece la oppugna. Quanto alla seconda parte, siamo tutti d'accordo che si rimanga qual'è. Quanto alla terza, abbiamo il consenso del signor Ministro, tranne che per l'inciso che riguarda la designazione de' giudici a cui debba rinviarsi la causa per gli ulteriori provvedimenti di giustizia (sul quale inciso non occorre per ora discutere), ma abbiamo all'incontro la opposizione dell'onorevole Bonacci, dell'onorevole Imbriani, e d'altri.

Rispetto alla prima parte, il signor Ministro la oppugna, fra le altre ragioni, perchè ei vi

ravvisa questione nuova, che solleverebbesi in mezzo alle tante che si agitano in questa materia.

Debbo invece, a nome della Commissione, dichiarare al signor Ministro che la Commissione ha appunto creduto necessario di sciogliere la questione, perchè questa è abbastanza vecchia, e sono sovr'essa discordi le Corti di Cassazione del Regno. La Corte di Cassazione di Torino e la Corte di Cassazione di Firenze hanno stabilita la loro giurisprudenza nel senso conforme alla prima parte del nostro emendamento. La Corte di Cassazione di Napoli ha una giurisprudenza del tutto opposta. Della Corte di Cassazione di Palermo posso dire soltanto che dalle fatte indagini non apparisce ch'essa abbia avuto occasione di pronunciarsi in questo proposito.

Adunque, se la questione esiste, se vi è giurisprudenza contraria fra due Corti di Cassazione da un canto ed un'altra Corte dall'altro, il Senato ben vede che non senza ragione la Commissione ha procurato di sciogliere un punto sì controverso.

Per conoscere se meriti accoglienza la soluzione proposta dalla Commissione, o se invece debba preferirsi una soluzione diversa, potrà farsi luogo ad apposite disquisizioni; ma intanto che bisogna sciogliere la questione, non può mettersi in dubbio.

Quanto alla seconda parte, che formerebbe il primo capoverso dell'articolo della Commissione, non ne parliamo, perchè siamo tutti d'accordo.

Quanto alla terza, ossia al secondo capoverso dell'articolo della Commissione, ho sentito con grande mia meraviglia e rammarico mettersi in mezzo la ipotesi, e starei per dire l'accusa, che la Commissione con questo capoverso abbia voluto alterare, snaturare l'essenza e l'ufficio della Corte di Cassazione.

Se si desse alla Corte di Cassazione, nel caso qui preveduto, il mandato di giudicare il merito, di statuire sul merito, di indagare di nuovo il fatto, di sindacare e mutare gli apprezzamenti ed i criteri dei giudici del merito, la essenza ed il mandato della Corte di Cassazione sarebbero invero alterati e snaturati; e non credo che alcuno della Commissione (la maggioranza no certamente) avrebbe aderito a questo temperamento; ma noi abbiamo invece ritenuto che, così dettando, non si faccia punto

escire la Corte di Cassazione dai propri suoi limiti, dall'indole del suo mandato.

Il nostro secondo capoverso non dice che la Corte di Cassazione abbia a giudicare essa medesima il fatto, e decidere se i giudici del merito lo abbiano o no rettamente apprezzato: ma dice solo, che la Corte di Cassazione *ap- plica al fatto stabilito nella sentenza dei giu- dici del merito*, il punto di diritto da essa Corte di Cassazione deciso.

È vano e fallace l'asserto che la Corte di Cassazione non deve guardare il fatto. Altro è che la Corte non lo debba guardare per correggere in quanto ad esso gli apprezzamenti e i criteri de' giudici del merito: altro è che non debba guardarlo necessariamente, e sempre, per conoscere se la legge sia stata bene o male applicata a quel fatto, sì e come lo ha stabilito il giudice di ultima istanza. E appunto perchè, a tenore del secondo capoverso, nel caso di secondo annullamento a Sezioni unite, la Corte di Cassazione non fa che applicare al fatto stabilito nell'a sentenza dei giudici del merito il punto di diritto da essa Corte di Cassazione deciso, appunto per questo la Corte sta propriamente, come io diceva, nei limiti e nell'es- senza del suo mandato.

L'onorevole Senatore Imbriani ha dichiarato che quando egli vedesse una ragione prepo- tente per declinare, nel caso di che si tratta, dalle norme generali che determinano l'ufficio della Corte di Cassazione, forse ei si accoste- rebbe al partito da noi proposto o ad altro analogo temperamento.

Or bene, per conto mio, posso affermare che, per quante volte io abbia parlato con uo- mini del Foro circa il sistema della Cassazione, mi parve di potere in ogni altro punto persua- dere gli avversari, tranne che in questo, del nuovo rinvio dopo il secondo annullamento. Nessuno sa persuadersi che dopochè la Corte di Cassazione ha giudicato due volte (e la se- conda volta a Sezioni riunite) in una causa me- desima, tra le stesse parti, in uno stesso senso, *un punto di diritto*, vi abbia bisogno o utilità di rinviare la causa ad un altro giudice del me- rito, non perchè questi giudichi *ex novo* (ciò sa- rebbe contraddizione gravissima all'autorità della Corte Suprema, ciò sarebbe un eternare le liti, ma pur se ne vedrebbe un qualche motivo), non perchè il giudice di merito giu- dichi *ex novo*, ma unicamente perchè come

macchina, e come servo, debba giurare *in verba magistri*, debba egli stesso material- mente trascrivere nella nuova sentenza ciò che ha scritto la Corte di Cassazione.

Dacchè niuno dubita che la Corte di Cassa- zione possa dare, dopo il secondo annullamento, al giudice del merito l'ordine di applicare il punto di diritto in conformità della di lui de- cisione, non è meglio che ella faccia questa applicazione da sè? Non verrebbero forse a di- minuirsi i rinvii, i nuovi ricorsi, i dispendi e con essi i tanti clamori delle parti e di coloro che avversano la Cassazione?

Questo, o Signori, è il motivo pel quale la maggioranza della Commissione, senza inten- dere punto di declinare dal vero e puro siste- ma della Corte di Cassazione, ha adottato lo emendamento che io ebbi l'onore di esporvi, e sul quale attendiamo la vostra deliberazione.

Debbo adesso soggiungere una parola per ciò che riguarda l'emendamento proposto dal- l'onorevole Senatore Bonacci.

Egli ammetterebbe in sostanza questo nostro capoverso, ma vi farebbe un'aggiunta per la quale si dicesse: « Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu au- nullata la prima, e *se il punto di fatto non sia soggetto a contestazione*, la Corte di Cassa- zione applica ecc. »

Rispondo che quando si produce il ricorso per Cassazione, il fatto è omai stabilito, il fatto non può essere soggetto a contestazione: fu ufficio del giudice del merito lo accertare il fatto; nè la Corte di Cassazione può mettervi mano; per effetto della sentenza di ultima istanza, il fatto deve ritenersi per *concordato*, appunto perchè il giudizio in questa parte è irretrattabile, incensurabile: egli è proprio il caso di dire con Cicerone: « *quum de facto conrenit.* »

Quando la sentenza del giudice di merito, che è l'unico competente ad estimare il fatto, lo ha apprezzato e *stabilito*, come dice la legge, in un determinato senso, sul fatto non vi è più luogo a contestazione; altro è che sia stato contestato dapprima: certamente lo poté essere, e sono rarissimi i casi nei quali di- nanzi al Giudice del merito non v'abbia con- testazione sul fatto, che dà origine al diritto, all'azione od alla eccezione; ma quando contro la sentenza di merito non è più possibile se non il ricorso in Cassazione, il fatto (dobbia-

mo ripeterlo) è stabilito. Non si può dunque aggiungere al capoverso la clausola proposta dal Senatore Bonacci « e se il fatto non sia soggetto a contestazione. »

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Ho domandato la parola non per fare un discorso, ma una semplice dichiarazione.

La prima parte dell'articolo 21, che si trova propriamente nello emendamento presentato dalla Commissione, con tutte le mie forze la respingo, e sono dell'opinione dell'onorevole Miraglia e dell'onorevole Ministro. Non aggiungo altre ragioni, perchè quelle che sono state svolte dai due preopinanti sono, secondo il mio parere, invincibili.

Vengo alla seconda parte. Questa seconda parte dell'articolo, ha avuto delle metamorfosi veramente straordinarie, e bisogna dire il vero, l'onorevole Ministro e la onorevole Commissione sono passati per diverse fasi.

L'onorevole Ministro allorché presentava il suo progetto di legge, così compilava la seconda parte dell'articolo 21:

« Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi, per cui fu annullata la prima, e la causa sia pienamente istruita, la Corte di Cassazione può pronunciare nel merito, applicando al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso. » Ma il Ministro mostrava la maggior titubanza rispetto a questo punto, e dichiarava nella relazione, colla quale accompagnava il progetto di legge, che egli era pronto a ritirarlo quante volte il Parlamento fosse stato di diverso parere.

Ebbene, che cosa fece la Commissione dopo ponderato esame?

La Commissione dopo ponderato esame fece un emendamento all'articolo dell'onorevole Ministro, e si espresse nei seguenti termini: « Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, l'autorità giudiziaria, a cui è rinviata la causa, statuisce sul merito, ritenuta la decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto, sul quale essa ha pronunciato, senza che pel medesimo compete altro ricorso. » Quindi la onorevole Commissione, allorché fece il primo esame, si mostrava compiutamente puritana, e volle mantenere la Corte di Cassazione precisamente nei termini in cui era stata istituita.

Nel corso della discussione che cosa è accaduto? Che mentre il Ministro nel suo progetto di legge parlava di una semplice possibilità, vale a dire che la Corte di Cassazione poteva applicare al fatto stabilito il diritto, ora è venuta la onorevole Commissione a dichiarare in termini precisi, che la Corte di Cassazione deve applicare al fatto stabilito il diritto.

L'onorevole Relatore della Commissione ha voluto dimostrare che la Corte di Cassazione, allora quando applica il diritto al fatto, non esce dalle sue attribuzioni, perchè non entra nella questione di fatto: domando scusa all'onorevole Relatore, non è questo l'ufficio della Corte di Cassazione; l'ufficio della Corte di Cassazione è di annullare o di rigettare.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

Senatore CONFORTI. Non è ufficio della Corte di Cassazione l'applicare al fatto il diritto; questo è ufficio del Giudice a cui si rinvia la causa.

Ma d'altra parte si dice. Il Magistrato a cui si rinvia per la seconda volta la causa, è costretto a decidere non secondo la sua coscienza, ma secondo il dettame della Corte di Cassazione, il che non sembra regolare.

Ma io rammento all'onorevole Castelli di aver letto una sua Relazione, quella che egli propose ad un altro progetto sulla Corte unica di Cassazione, ove è detto che non vi è umiliazione alcuna del tribunale o della Corte, a cui si rinvia la causa, imperocchè essa fa ciò che vuole la legge.

D'altra parte l'emendamento della Commissione non ha utilità pratica, dappoichè, come tutti sanno, pochissimi sono i casi delle sezioni riunite.

Per la qual cosa io presento come emendamento all'articolo della Commissione il primo emendamento che la Commissione fece all'articolo 21 del progetto ministeriale.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. L'ha già presentato il Senatore Imbriani.

Senatore CONFORTI. Mi associo compiutamente all'emendamento del Senatore Imbriani.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Scialoia.

Senatore SCIALOIA. Ho domandato la parola unicamente perchè l'onorevole Senatore Conforti ha redarguito il Ministero e la Commissione di una specie di inconseguenza, ed ha censurato la mutabilità delle nostre opinioni in così grave materia...

Senatore CONFORTI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore SCIALOJA. Non che io scorga alcunchè di offensivo in queste sue osservazioni, ma credo bene di spiegare questa apparente variazione, questa apparente mutabilità; e dimostrare all'onorevole Conforti che egli facilmente si è illuso nell'estimarla.

La maggioranza della Commissione non accettò la proposta del Ministero appunto perchè essa non disponeva che la Cassazione dovesse applicare il punto di diritto deciso in grado di secondo rinvio, ma avesse semplicemente la facoltà di farlo. Era questa facoltà che a noi, per le ragioni che dirò appresso, non persuadeva; e però per via di emendamento noi proponemmo di continuare piuttosto nel sistema attuale.

Pare a prima giunta strano l'affermare che noi oggi, proponendo che la Cassazione sia obbligata a fare quel che non volevamo che avesse arbitrio di fare, non abbiamo disdetta la nostra prima opinione, ch'era quella di non consentire sulla proposta ministeriale. Eppure no, o Signori.

Quando la legge dispone che la Cassazione applichi il punto di diritto, non v'ha nulla che vada contro la natura ed essenza della istituzione. Ma se le si desse solamente la facoltà di farlo, allora implicitamente le si conferirebbe quella di distinguere, di esaminare, di stimare il fatto; e si farebbe cosa contraria all'indole della istituzione, la quale importa che il Magistrato di Cassazione non debba entrare in simile estimazione.

E per vero io domando: quando il supremo Magistrato ha stabilito il punto di diritto, se lo applicasse in una causa ed in un'altra no, come potrebbe motivare l'esercizio od il non esercizio di questa sua facoltà altrimenti che estimando lo stato del fatto per differenziarlo?

Ecco perchè a noi parve che, dando alla Cassazione facoltà di applicare o di non applicare il punto di diritto, implicitamente le si conferiva la facoltà di scendere per indiretto alla disamina del fatto, la quale facoltà è contraria alla sua natura, contraria alla sua essenza.

Ma quando la legge ordina che la Cassazione applichi al fatto, tal quale si trova stabilito nella sentenza, il punto di diritto da lei solennemente deciso, risolve in modo consen-

taneo alla sua natura una delle questioni che avete udito che è tanto agitata.

Ed ho detto che la risolve senza snaturare la istituzione, perchè non le dà menomamente la facoltà di stimare il fatto per arguire dalla condizione di esso fatto, se possa o no applicare il punto di diritto.

Noi adunque vi proponiamo disporre che senza estimazione alcuna del fatto, cioè prendendolo quale fu stabilito dai primi giudici, la Cassazione applichi puramente il dritto.

Ed abbiamo preferito questo sistema al sistema vigente che per primo emendamento contrapponemmo alla proposta ministeriale, perchè, ritornando sopra l'esame della questione abbiamo veduto che il sistema che noi propugnavamo, cioè l'attuale, se conserva intatta l'indole della Cassazione, offende in qualche modo e per un altro verso l'autorità giudiziaria: perchè suppone che il giudice supremo che ha risolto il punto del diritto, lo abbia risolto, non come giudice, ma come legislatore, talmente che in grado di rinvio il giudice del fatto non possa più ragionarvi sopra: sicchè anche quando la risoluzione del punto di diritto apparisca al suo giudizio contraria al giusto ed alla legge, sia condannato, come schiavo, ad applicarla contro la sua coscienza.

Per eliminare quest'offesa alla libertà illimitata che deve avere l'autorità giudiziaria nei suoi pronunziati, per ischivare quest'inconveniente senza turbare l'indole della Cassazione, noi abbiamo sostituito al nuovo sistema, che avevamo contrapposto a quello del Ministero, non più la facoltà di applicare o non applicare, che porterebbe implicita la estimazione del fatto, ma la necessaria applicazione dal diritto al fatto stabilito ed estimato direttamente dal giudice competente.

Ho voluto dare queste spiegazioni, per le quali credo chiaramente dimostrato il mio asserto, cioè che era una pura illusione quella dell'onorevole Collega Senatore Conforti, quando redarguiva il Ministero e la Commissione di variazione e di mutabilità di opinione.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. L'ho chiesta io per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'avrà dopo l'onorevole Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Prendo la parola unicamente perchè si misuri l'estensione delle con-

seguenze che verrebbero a nascere dal fatto, che si conceda alla Corte di Cassazione di applicare il punto deciso al fatto controverso.

Prendo un esempio dal giudizio di divisione.

Si discute innanzi ai giudici del merito se mai debba aprirsi la successione a norma del testamento, oppure a norma di legge.

La Corte d' Appello dice, a norma del testamento, quindi ordina, che si divida la successione a favore di Tizio, Caio, Sempronio: nomina i periti, ordina la formazione della massa, dà insomma tutti quei provvedimenti, che la legge dispone si diano.

Viene la Corte di Cassazione e vi dice, che il testamento sia nullo. Dovendo applicare al fatto il punto deciso, deve disporre la divisione a favore non più degli eredi testamentari, ma de' legittimi, e dar tutte quelle provvidenze solite in simili casi.

Ora io dico, in tutte queste provvidenze che la Corte di Cassazione andrà a dare, può errare. Può errare nei nomi, può emettere disposizioni contraddittorie, può dare oltre quello che è domandato, o meno di quello che è domandato; per tutti questi fatti c'è il ricorso per revocazione, e l'errore l'ha commesso la Corte di Cassazione, non l'ha commesso la Corte del merito.

Scelgo un altro esempio.

La Corte d' Appello rigetta una domanda di pagamento perchè la scrittura, su cui è fondata crede sia nulla. La Corte di Cassazione per contrario ritiene che sia valida, e naturalmente, non essendovi questioni secondarie, deve condannare, poichè, come potrebbe in altro modo applicare al fatto il punto deciso? Limitarsi a dichiarare che la scrittura sia nulla, non è applicare al fatto il punto deciso, è solo decidere definitivamente il punto controverso, ed è quello che si fa oggi. Applicando il diritto al fatto, occorre in taluni casi, o assolvere o condannare, altrimenti si fa una seconda dichiarazione di diritto.

Comprendo la distinzione che faceva l'onorevole Senatore Bonacci. Se si potesse trovare una formola che imponesse alla Corte di Cassazione di rigettare la domanda, se ciò fosse la conseguenza necessaria del punto di diritto deciso, forse a lui mi unirei per accettarla. Per modo di esempio: la Corte di Appello, rigettando la prescrizione, condanna al pagamento di una somma; la Corte di Cassazione per contrario accoglie

l'eccezione della prescrizione. Applicandosi al fatto il punto deciso non si dee che rigettare la domanda e condannare il soccombente a tutte le spese del giudizio. Perchè rinviare in questo caso l'applicazione del punto deciso sul fatto alla Corte di Appello, e non farne l'applicazione la stessa Corte di Cassazione?

Quando però non si tratta di assolvere, ma di condannare, vi possono essere errori, e si dovranno promuovere innanzi la Corte di Cassazione tutti quegli incidenti che nascono innanzi alla Corte di merito; rettificazioni di errori, ricorsi di ritrattazione e simili. Si è detto di essersi voluto dalla Commissione evitare quella pressione che il sistema attuale fa sulla coscienza de' Giudici del merito, di doveré applicare la legge in modo diverso di quello, che detta la loro coscienza. Confesso di non aver mai compreso la forza di questo argomento. La Corte di Appello che cosa fa quando pronunzia sugli appelli?

La Corte di Appello dice al tribunale, nell'esempio da me citato: avete errato; il sistema da adottare è quello della successione legittima e non testamentaria, e siccome la Corte può, revocando, avocare e disporre, o rinviare la disposizione, così non vi è stato mai un tribunale il quale abbia creduto offesa la sua coscienza e dignità quando, dovendo ritenere come deciso dalla Corte il punto controverso, ha dovuto, per effetto del rinvio, applicarlo al fatto. Ora la Corte di Cassazione non fa che decidere il punto controverso, e ne rinvia l'applicazione al fatto; non ho mai inteso che il Giudice inferiore non debba obbedire all'autorità superiore. Questo è nella gerarchia....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. No, no.

Senatore MIRABELLI. Questo è nella natura delle gerarchie.

La Corte di Appello dipende dalla Corte di Cassazione. Quando questa, secondo il sistema attuale, accoglie a Sezioni riunite, il motivo di annullamento fondato sull'essersi rigettata l'eccezione di prescrizione, o viceversa, e rinvia la causa al Giudice del merito, non fa che quello stesso che fa la Corte di Appello verso il tribunale.

Quando la Corte di Cassazione ha definitivamente deciso che nella causa la prescrizione debba essere rigettata, o debba essere accolta, la Corte di Appello in rinvio, deve nel primo caso accogliere la domanda, riget-

tarla nel secondo, poichè già trova decisa la parte di diritto della causa. La Corte di Cassazione è autorità che comanda al Giudice del merito, come la Corte di Appello comanda a' tribunali, i superiori comandano agli inferiori; i giudicati non sono che comandi dell'autorità giudiziaria.

In conseguenza io credo che in ciò non vi sia punto lesione nè della coscienza nè della dignità dei Giudici del merito.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io debbo dichiarare che rimango nella opinione espressa circa la prima parte dell'articolo 21. Quanto al terzo comma di quest'articolo, io non esito a dichiarare che se dal sistema adottato dalla Commissione dovessero veramente derivare le conseguenze accennate dall'onorevole Mirabelli, io non potrei assolutamente accettarlo, e credo che probabilmente non lo manterrebbe nemmeno la Commissione proponente. La Corte di Cassazione non dee discendere in questi casi all'esame di fatti, nè ad ordinare il modo di dividere per esempio una successione. Questo non è nella mente mia, e neppure, io credo, della Commissione.

Il concetto da cui parmi che la Commissione sia mossa nel far la proposta, e da cui certamente sono mosso io nell'accettarla, è questo solo, che una volta che la Cassazione ha deciso il punto di diritto su cui, secondo il sistema attuale, non può farsi ulteriore esame o discussione, invece di rimandar la causa ad altro giudice perchè lo applichi ai fatti della causa, lo applichi invece addirittura essa stessa; ben inteso sempre, in quanto al punto solo di diritto deciso ed al fatto già stabilito.

Il Senatore Mirabelli proponeva il caso di un testamento in cui si disputa se sia nullo o valido. Ora, in questo caso la Corte di Cassazione non può tutto al più che dire per esempio: « attesochè sebbene la legge disponga che il testamento mistico dev'essere firmato in tutti i mezzi fogli, tuttavia se si tratta di una carta unica piegata in due, questa costituisce in sostanza un solo foglio, epperò la legge è adempiuta anche se la firma è una sola. » — Applicando quindi questo punto di diritto al fatto stabilito nella sentenza, dichiara il testamento valido. Ma più di questo certo

non fa, nè può fare. Dicasi lo stesso dell'esempio della successione, la Corte di Cassazione si limita a definire le norme legali secondo le quali i diritti degli eredi debbono essere regolati; ma spetta al giudice di merito il disporre i modi della divisione e le parti spettanti a ciascuno. Epperò si dice nell'articolo: rinvia per gli *ulteriori provvedimenti* di giustizia. E lo stesso delle altre questioni.

La medesima cosa si verifica nelle materie penali. Se per esempio una testimonianza assunta sia nulla perchè il testimone non poteva essere sentito, oppure perchè fu sentito con forme non ammesse dalla legge, la Corte di Cassazione a Sezioni riunite dichiara in diritto che il testimone doveva deporre colle tali o le tali forme; applicando quindi il punto di diritto deciso al fatto, dichiara nulla l'audizione di quel tale testimone, e rinvia la causa per i provvedimenti ulteriori. E se trattasi di pena, applica al reato stabilito nella sentenza la pena dovuta per legge.

Insomma questo sistema non fa che mutare una sola cosa, del sistema attuale: quella d'imporre al giudice di rinvio l'obbligo di uniformarsi al pronunciato della Corte di Cassazione, e dare alla stessa Corte di Cassazione, che pronunzia sul punto di diritto, l'ufficio di applicarlo al fatto, che trova stabilito nella sentenza. L'esecuzione poi di questo pronunciato e le conseguenze giuridiche di esso spettano al giudice del merito. Questo e non altro è il senso che io attribuisco all'articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Conforti per un fatto personale.

Senatore CONFORTI. L'onorevole Senatore Scialoja ha detto che ho censurato l'operato della Commissione.

Gli uomini che compongono la Commissione sono uomini rispettabilissimi, ed io li rispetto.

Io ho voluto fare la storia delle variazioni da essa proposte, delle quali però non intendo censurarla.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. È sorta, all'occasione di quest'articolo, una grave contesa tra quelli che si chiamano ortodossi e quelli che si chiamano meno ortodossi nella materia della Cassazione.

Io non mi frammetterò in codesta contesa; e mi risparmiarò qualunque professione di fede, perchè altra volta ho avuto l'onore di

spiegarmi in Senato. Solamente avvertirò che proseguo a fare in questa discussione semplici avvertenze, per interesse della giustizia.

Il primo paragrafo del nuovo articolo della Commissione (che chiamano *emendamento*) è combattuto da molti, cominciando dall'onorevole Guardasigilli: ed io sto con loro. Per l'interesse bene inteso dei Giudicabili, mi sono protestato sempre poco benevolo ai rinvii. Dovrei dunque essere d'accordo colla Commissione, ognora che in questa occasione essa rende i rinvii meno frequenti. Peraltro essa fa ciò in tal modo da non mantenere la eguaglianza e la giustizia tra le parti litiganti, Ed invero, tostochè la Corte a cui fu rinviata la causa siasi messa d'accordo con le massime della Cassazione, allora colui che si stimi leso, non dovrebbe, a tenore del progetto, trovarsi aperta la via al ricorso per annullamento.

Quanto sia il disequilibrio e la poca giustizia di questo sistema, è stato detto da altri; sicchè io non starò a ripeterlo. Per me o non vi devono essere rinvii, o se vi sono, devono accordarsi ad ambe le parti. Ed ecco il perchè aderisco all'onorevole Guardasigilli; e non trovo conveniente che, ammesso il sistema dei rinvii, si neghi di ascoltar la parte a cui il primo rinvio sia riuscito funesto.

In quanto al secondo paragrafo dell'articolo riformato, io sono d'accordo colla Commissione, e godo che anche il Signor Ministro, il quale dava alla Corte di Cassazione un'arbitraria facoltà adoprando il *può*, accetti invece il *deve*. Bisogna infatti che la Corte suprema seguiti nelle sue decisioni un metodo positivo, quale risulta dalla proposta della Commissione.

Peraltro l'onorevole Guardasigilli aveva concepito un altro caso, che nella riforma dell'articolo rimarrebbe indeciso; ed era questo. Se la Corte di Cassazione, esaminando la causa, avesse visto, indipendentemente dal diritto, un vuoto nei fatti elementari del giudicato, così che il diritto non potesse concepirsi pieno ed esatto a cagione di questo vuoto negli estremi che riposano sul fatto, si dovesse decretare il rinvio affinchè il vuoto stesso venisse completato dai Giudici del merito. Se io ho ben inteso il concetto del Signor Guardasigilli, trovo che può esservi realmente qualche caso che richieda una tale contemplazione: imperocchè la Corte non deciderebbe sul fatto, ma troverebbe incompleta la dichiarazione in quei casi misti

nei quali è difficile isolare il fatto dal diritto. L'Onorevole Guardasigilli diceva, e bene: se la Cassazione nell'esaminare la causa trovasse che vi è un vuoto nelle dichiarazioni, per cui essa non può formarsi un preciso e completo concetto sul punto di diritto, allora deve avere facoltà di fare il rinvio, affinchè sia completata la dichiarazione.

Ciò non porta a giudicare in fatto, ma sibbene ad apprezzare se il fatto dichiarato fornisca gli elementi necessari per decidere in diritto; altrimenti, io non saprei concepire come la Cassazione potesse dare l'ultimo suo responso, se il fatto fosse manchevole, oppure il punto di diritto potesse essere deciso in un modo o in un altro secondo che i fatti elementari siano o non siano completi.

Dopo queste osservazioni, mantengo il mio sistema di non fare proposte per la legge che si discute. Io lascierò al senno degli onorevoli Commissari il proferire il loro definitivo parere; e lascierò che essi prendano la responsabilità di fare all'opera propria quelle riforme che loro piaceranno.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Dopo le parole dette dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli, poco mi resterà a dire; imperocchè egli ha veramente in modo chiarissimo dimostrato, qual sia il concetto della disposizione in discussione, secondo la maggioranza della Commissione che l'ha proposta. Se non che io ho sentito una voce che diceva: ma allora questa disposizione sarebbe perfettamente inutile, perchè manterrebbe ciò che si osserva presentemente.

Mi permetta il Senato che dimostri con brevi parole dove veramente stia la differenza fra il sistema attuale e quello che si vorrebbe inaugurare con la disposizione in discorso.

Supponiamo precisamente il caso proposto dall'onorevole Mirabelli, il caso cioè di un testamento impugnato.

Il tribunale civile avrà, per esempio, deciso essere valido il testamento: si andrà in appello e la Corte d'appello se crederà che il tribunale abbia giudicato male, riformerà la sentenza, ma non rimanderà la causa al tribunale perchè dichiararsi nullo il testamento. La nullità la dichiarerà essa stessa. La causa sarà bensì rimandata al tribunale, ma per l'ulteriore suo corso, non già perchè il tribunale abbia di nuovo

a pronunziare sulla validità o nullità del testamento, ma perchè provveda intorno alla divisione dell'eredità secondo la legge, anzichè secondo il testamento annullato. In questo caso il tribunale di prima istanza che procede agli ulteriori atti che sono richiesti dalla pronuncia della Corte d'appello, prende per punto di partenza il giudicato di essa Corte.

Invece, che cosa avviene nel sistema della Cassazione come è attualmente?

Supponete che la Corte d'appello abbia detto che il testamento è valido: che la sua sentenza sia stata annullata, e che la Corte alla quale fu rinviata la causa abbia nuovamente deciso come la prima Corte d'appello. La Corte di Cassazione, annullando a Sezioni riunite la nuova sentenza della Corte di rinvio, si limita di nuovo a cassare, secondo il sistema attualmente vigente, e senza fare alcuna pronunzia sulla validità o nullità del testamento, rinvia nuovamente la causa ad una terza Corte, la quale è bensì obbligata a conformarsi alle decisioni della Corte di Cassazione sul punto di diritto, sul quale essa ha pronunziato, ma deve con questo vincolo applicare al fatto della causa il punto di diritto deciso dalla Corte di Cassazione, vale a dire, pronunziare la nullità del testamento.

Invece, che cosa propone la Commissione? Propone che la Corte di Cassazione a sezioni riunite, annullando la seconda sentenza della Corte d'appello, alla quale era stata rinviata la causa, non si limiti a cassarla e a rimandare la causa ad una terza Corte perchè dichiarare la nullità del testamento, ma questa nullità la dichiarare la stessa Corte di Cassazione a sezioni unite, ma si arresti a questa dichiarazione, che è l'applicazione al fatto del punto di diritto deciso per la seconda volta dalla Corte suprema, e rinvii solamente la causa per ulteriori provvedimenti di giustizia.

Ciò risulta chiaramente dal testo dell'articolo proposto dalla Commissione, perchè ivi si statuisce solamente che la Corte di Cassazione applica al fatto stabilito, nella sentenza impugnata, il punto di diritto deciso. Nell'esempio proposto il punto deciso dalla Corte di Cassazione è soltanto quello dell'interpretazione del testo di legge da cui dipende la validità o nullità del testamento controverso.

Quanto poi al modo di dividere la successione, alla determinazione della quota spettante a ciascuno dei pretendenti alla formazione dei

lotti e via discorrendo, nulla è stato deciso dalla Corte di Cassazione, e questa in conseguenza non può pronunziare nulla in proposito, altrimenti non si limiterebbe ad applicare al fatto stabilito nella sentenza impugnata il punto di diritto deciso, ma darebbe dei provvedimenti sovra punti che non hanno formato oggetto della sua decisione.

Eccovi, o Signori, in che consiste la diversità che vi è fra il sistema attuale e il sistema che vi ha proposto la Commissione, il quale evidentemente rispetta meglio la dignità e la coscienza del giudice di merito, il quale deve bensì rispettare ed osservare, come diceva l'onorevole Senatore Mirabelli, il giudicato dell'autorità giudiziaria, e conformare al medesimo i suoi ulteriori provvedimenti, ma non deve essere costretto a giudicare esso stesso contro le proprie convinzioni, contro la propria coscienza.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Ridotto a questa interpretazione l'emendamento della Commissione, mi pare che la differenza tra esso e il sistema attuale, che è quello riprodotto dall'onorevole Imbriani, si riduca ad una questione di forma e non di sostanza.

In effetti, giusta l'emendamento dell'onorevole Imbriani, se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui è stata annullata la prima, l'autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa, statuisce sul merito, ritenuta come giudicato la decisione della Corte di Cassazione.

Così nell'esempio del testamento, la Corte di Cassazione a sezioni riunite, ritenendo che il testamento sia nullo, accoglie il motivo fondato sulla dichiarata validità del testamento, annulla e rinvia. In esecuzione di essa, secondo la interpretazione data dalla Commissione al suo emendamento, la Corte di Cassazione dovrebbe dire: *pronunziando sul ricorso, dichiara nullo il testamento*, e rinvia. Ma allora vi è l'accordo tra tutti; perchè mutare?

La Corte d'appello dirà così: « Ritenuto che il testamento è stato dichiarato nullo per effetto di sentenza della Corte di Cassazione, dichiara aperta *ab intestato* la successione, ecc. » Vorreste forse che si dicesse nel dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione e non nelle considerazioni?

Ma le Corti oggi ritengono come deciso, come giudicato il punto di diritto che si contiene e nelle considerazioni e nel dispositivo; dispongono e provvedono nel merito, applicando al fatto il punto deciso.

Quando Voi dite che la Corte di Cassazione debba applicare il punto di diritto deciso al fatto, dite che debba far quello che oggi fa la Corte di merito; altrimenti non vi sarebbe alcuna applicazione del diritto al fatto. Ma se non intendete questo, usate una formola inesatta.

Un altro esempio tolto dalla prescrizione :

La Corte di appello ha dichiarato prescritta la domanda di pagamento di una somma, la Corte di Cassazione la ritiene come non prescritta. Secondo la lettera dell'emendamento, dovendo essa applicare al fatto il punto deciso, dovrebbe aggiungere la condanna. Se non può far ciò, ma deve rinviare anche questo, l'applicazione al fatto si fa non da essa, ma dalla Corte di merito, si conferma il sistema vigente, si dice lo stesso del contenuto nell'emendamento dell'onorevole Imbriani con una formola meno esatta.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Mi dispiace di dover prendere la seconda volta la parola; ma forse questa discussione non sarà inutile per la retta intelligenza dell'emendamento proposto.

L'onorevole Senatore Astengo, per le cui opinioni ho molta deferenza, ha detto che quando, per esempio, un testamento impugnato ed annullato dalle Corti di merito per vizio di forma, si ritiene dalle sezioni riunite della Corte di Cassazione di essere insussistente la nullità estrinseca, la Corte di Cassazione applicando al fatto il punto di diritto, invece di cassare e rinviare, dichiara valido il testamento.

Mi permetto di far osservare all'onorevole Collega, che se nei giudizi i fatti che danno luogo alle controversie fossero semplici, si potrebbe forse convenire che nel proposto esempio la dichiarazione fatta dalla Corte di Cassazione della validità di un testamento, farebbe terminare il giudizio senza ulteriore dispendio delle parti.

Ma i fatti sono molteplici e svariati, e bene spesso i giudici del merito trovando sufficienti alla decisione della causa, i motivi principali,

credono di non dover discendere all'esame degli altri.

E per non divergere dal proposto esempio, suppongasi che un testamento sia stato impugnato per vizio di forma e per incapacità del testatore, e che le Corti di merito, avendo riconosciuta la nullità per vizio di forma, abbiano dichiarata la nullità del testamento, senza bisogno di discendere alla disamina del motivo di nullità per vizio intrinseco. Se la Corte di Cassazione a Sezioni riunite dichiarasse la validità del testamento per aver riconosciuto di non esistere il vizio di forma, si potrebbe ritornare ai giudici del merito per fare discutere il motivo di nullità per la incapacità del testatore?

Una volta dichiarato valido un testamento, non sarebbe lecito impugnarlo per altri motivi: osterebbe ad ogni istanza la cosa giudicata. Attendo dalla cortesia dell'onorevole Astengo le sue spiegazioni su questo grave dubbio.

Senatore ASTENGO. È cosa utilissima che ci spieghiamo chiaramente sul significato di questa nuova disposizione, ed io seguirò a ragionare per maggior chiarezza sugli esempi proposti dagli onorevoli preopinanti.

L'onorevole Senatore Miraglia ha osservato che, quando il fatto è semplice, non vi può essere difficoltà, e che la difficoltà si presentano nei fatti complessi.

Egli ha supposto che un testamento sia impugnato per due motivi, per incapacità del testatore, o dell'ufficiale pubblico, o per nullità di forma.

Io sono perfettamente d'accordo che quando la Corte d'Appello ha giudicato che il testamento è nullo per incapacità del testatore o del notaio, è inutile che esamini l'altra questione della nullità per vizio di forma.

Quando vi è un motivo sufficiente per pronunciare la nullità, è superfluo lo esaminare e decidere se ve ne sia un altro.

Ma per qual motivo s'impugnerà davanti la Corte di Cassazione la sentenza che ha così pronunciato, e quale sarà il punto di diritto che si discuterà in Cassazione?

Non è il punto della validità o della nullità in astratto del testamento e così la validità o nullità *in genere* del testamento, ma il solo punto di diritto relativo alla capacità o all'incapacità del testatore o del notaio, che ha formato il soggetto della decisione della Corte di

appello. La Corte di Cassazione non potrebbe esaminare nè decidere niente di più.

Ora, quando la Corte di Cassazione una prima e una seconda volta a Sezioni riunite casserà la sentenza che aveva dichiarato che il testamento è nullo per l'incapacità del testatore o del notaro, non potrà applicare al fatto altra decisione di diritto tranne quella che riguarderà la nullità per incapacità del testatore o del notaro. Ma se rimarrà a decidersi un'altra questione, quella cioè accennata nell'esempio proposto cioè della validità o nullità di testamento per vizio di forma, la Corte di Cassazione non potrà pronunciare in modo assoluto la validità del testamento, e se lo facesse, non si uniformerebbe al prescritto dell'articolo proposto dalla Commissione e lo violerebbe, la quale cosa non si deve certamente temere trattandosi di una Corte di Cassazione.

Esso invece deciderà solamente che l'opposto difetto di capacità del testatore o del notaro non osta alla validità del testamento in questione, e rimanderà la causa ai giudici del merito per gli ulteriori provvedimenti di giustizia, tra i quali vi sarà quello di pronunciare sull'altra nullità per vizio di forma.

Che cosa in fatti si dice nell'articolo proposto? Non sarà inutile che io lo ripeta ancora una volta. Vi si dice che la Corte di Cassazione applica al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso, e che, se si tratta di materie civili o commerciali, rinvia la causa ai giudici che hanno pronunciata la prima sentenza per i provvedimenti di giustizia. Un provvedimento di giustizia nel caso indicato, è precisamente quello di pronunciare se sia nullo il testamento per un altro vizio intorno al quale non vi è nuova decisione nè della Corte di appello, nè della Corte di Cassazione.

¶ Quindi non esagerate gli effetti dell'articolo proposto: consideratelo come sta realmente secondo la sua lettera e secondo il suo spirito, e vedrete, o Signori, che non può produrre alcun male, e si accorda meglio del sistema ora vigente col rispetto dovuto alla dignità e alla coscienza dei giudici del merito.

E per questo punto mi permetta l'onorevole Senatore Mirabelli che gli osservi che egli ha confuso il dispositivo con i motivi di una sentenza. La sentenza sta nel dispositivo. I motivi sono le ragioni della sentenza, ma non sono la sentenza.

Ora, per quanti motivi Voi abbiate nella sentenza della Corte di Cassazione, per quante censure vi troviate dei motivi della sentenza della Corte d'appello, fin a tanto che il dispositivo delle sentenze della Corte di Cassazione sarà limitato a cassare, a distruggere la sentenza impugnata, vi mancherà sempre l'applicazione del punto del diritto al fatto della causa, e così nell'esempio proposto vi mancherà sempre la sentenza che dichiari valido o nullo il testamento.

Finchè avrete la seguente formola *per questi motivi cassa la sentenza, rinvia ad un'altra Corte perchè, ritenuto il punto di diritto deciso, pronunzi nel merito*, sarà bensì vero che la nuova Corte alla quale sarà fatto codesto rinvio, non potrà decidere il punto di diritto diversamente dalla Corte di Cassazione, ma sarà ugualmente vero che dovrà ancora applicare al fatto della causa la detta decisione di mero diritto, perchè la Corte di Cassazione non lo avrà ancor fatto.

PRESIDENTE. Non chiedendosi da altri la parola, siccome s'è domandata la divisione, l'articolo deve essere messo ai voti partitamente. La Commissione insiste nella sua redazione, il Ministro ne rigetta una parte. L'ordine della votazione sarebbe questo: prima l'emendamento Imbriani, poi quello dell'onorevole Bonacci, e finalmente l'articolo proposto oggi dalla Commissione, paragrafo per paragrafo.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Mi pare che si dovrebbe anzitutto votare la prima parte dell'articolo, che è affatto indipendente da tutto il resto.

PRESIDENTE. Ma prima si debbono votare gli emendamenti.

Senatore VIGLIANI. Domando scusa, l'emendamento Imbriani non ha relazione alcuna colla prima parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti la prima parte dell'articolo, e poi le altre due su cui cadono gli emendamenti.

L'onorevole Senatore Imbriani accetta la prima parte?

Senatore IMBRIANI. Io voterò contro la prima parte.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se l'onorevole signor Presidente me lo permette, darò qualche spiegazione.

Quest'articolo è composto, come ho già detto, di tre parti. La prima parte è proposta dalla

Commissione e non accettata dal Ministero; la seconda parte è accettata da tutti; alla terza parte sono stati proposti degli emendamenti dai Senatori Imbriani e Bonacci.

Se l'onorevole signor Presidente lo consente, sarebbe opportuno cominciare a mettere ai voti la prima parte, la quale contiene una proposta che il Ministero non accetta; poi venire alla seconda su cui siamo tutti d'accordo, e per ultimo passare alla votazione sugli emendamenti proposti alla terza parte.

PRESIDENTE. Parini che l'onorevole Imbriani abbia proposto un emendamento che abbraccia l'intero articolo.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Le tre parti delle quali è composto quest'articolo debbono essere votate distintamente. Sulla prima vi è un dissenso tra Ministero e Commissione; sulla seconda siamo tutti d'accordo. Quanto al mio emendamento, cade sull'ultima parte, siccome quella che era la prima proposta di modifica della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'art. 21. Lo rileggo:

« Se la sentenza pronunciata dai giudici di rinvio è conforme alla decisione della Corte di Cassazione non è ammesso, sul punto di diritto deciso, ricorso per annullamento. »

Chi approva questa prima parte dell'art. 21, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvata.)

Viene ora la seconda parte:

« Quando, dopo l'annullamento di una sentenza, la seconda pronunciata dall'autorità a cui fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità, sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la Corte di Cassazione pronuncia a sezioni riunite. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora viene l'emendamento Imbriani sulla terza parte, come quello che è più completo. Esso è così concepito:

« Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, l'autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa statuisce sul merito, ritenuta la decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto, sul

quale essa ha pronunciato, senza che pel medesimo competa altro ricorso. »

Chi approva questo emendamento, sorga.

(Non è approvato.)

Adesso leggo l'emendamento proposto dal Senatore Bonacci, il quale consisterebbe nell'aggiunta delle seguenti parole: *e il punto di fatto non sia soggetto a contestazione*, da intercalarsi nella proposta della Commissione dopo le parole: *se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima*.

Chi approva quest'aggiunta, sorga.

(Non è approvata.)

Viene ora la terza parte dell'articolo, come viene proposta dalla Commissione.

La leggo:

« Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, la Corte di Cassazione applica al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso; e se si tratta di materia civile o commerciale, rinvia la causa ai giudici che han pronunciato la prima sentenza, per gli ulteriori provvedimenti di giustizia; se si tratta di causa penale, ordina il rinvio ad altri giudici in conformità delle leggi sul procedimento penale. »

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Siccome l'onorevole Ministro avrebbe accettato in questa parte la proposta della Commissione, meno quanto riguarda la qualità dei giudici di rinvio, avendo egli fatto riserva circa le parole: « rinvia la causa ai giudici che han pronunciata la prima sentenza », queste parole dovrebbero essere riservate votando l'articolo, e sentiremo poi quale è la proposta che fa il signor Ministro.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe fare la divisione e votare il primo periodo fino alla parola *deciso*.

Voci: Sì, sì.

PRESIDENTE. Rileggo il primo periodo per metterlo ai voti.

« Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, la Corte di Cassazione applica al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La mia proposta sarebbe questa: « Rinvia la causa per gli ulteriori provvedimenti di giustizia in conformità della legge ». Io proporrei così una formula generale tanto per i giudizi civili come per i penali; e siccome quando si è parlato de' giudizi civili, si è detto « ad altra Corte o Tribunale » e lo stesso è detto per i giudizi penali, così in regola generale manterrei il rinvio per gli ulteriori provvedimenti di giustizia ad altra Corte o tribunale in conformità della legge.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FOGGI. Mi pare che il testo del Signor Ministro sia più coerente alla legislazione presente; e lo preferirei quindi a quello della Commissione.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Io credo dover esporre al Senato le ragioni per le quali la Commissione, in questa parte, non ha creduto uniformarsi alle disposizioni che ora stanno scritte nel c. dice di procedura civile.

La Commissione ha potuto seguire questo sistema quanto ai procedimenti penali, perchè ha considerato che nel procedimento penale, dovendosi d'ordinario rinviare il dibattimento pel giudizio, questo non si poteva più fare avanti quei giudici, dai quali questi atti erano stati compiuti la prima volta.

Quanto alla materia civile, è sembrato che la cosa si presentasse sotto un aspetto diverso, perchè quando si doveva rimandare la causa perchè si giudicasse di nuovo, era ben naturale che s'intendesse rimandata ad altro giudice, così prescrivendo la procedura vigente.

Ora, la Commissione non si occupò che della questione di diritto, e per alcune questioni che possono sorgere, le è sembrato che non vi fosse ragione di obbligare le parti ad andare a cercare il Giudice naturale.

Dove si dovranno dunque fare questi rinvii?

Naturalmente debbono farsi dove il litigio è stato incoato. Epperò è sembrato alla Commissione che si sarebbe andati precisamente contro lo scopo principale di queste modificazioni abbastanza importanti, proposte all'articolo 21, e si sarebbe anzi distrutto in gran parte il beneficio di queste disposizioni a danno delle parti, qualora noi avessimo proseguito ancora

in quella via di rinvii, la quale precisamente si è voluto abbandonare.

Ora, per abbandonare il sistema dei rinvii, bisogna ritornare ai tribunali ordinari, naturali, a quei tribunali i quali erano investiti della questione e della contestazione.

Per questi tribunali, che nel sistema attuale, non avrebbero più nessuna ragione di esser considerati sospetti od incapaci a proseguire il giudizio, è sembrato alla Commissione che si potesse disporre altrimenti, se si voleva essere conseguenti alla modificazione che si introduce nell'art. 21, e non obbligare le parti in questo caso a ricercare altri giudici fuori di quelli che la legge stabilisce per loro beneficio, e perchè sia loro fatta ragione.

La Commissione sarà ben lieta di udire le considerazioni che l'onorevole Ministro sarà per fare, e se queste saranno abbastanza gravi per distruggere quelli che io ho avuto l'onore di sottoporre al Senato, sicuramente non sarà dessa che vorrà ostinarsi in un avviso che riconoscesse meno conforme a verità. Ma nello stato attuale delle cose, la Commissione crede dover mantenere la sua proposta.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prima di tutto comincio dal domandare: si dice nell'art. 21: « in materia civile rinvia la causa ai giudici che hanno pronunciato la prima sentenza »; ma quali sono questi giudici?

Senatore VIGLIANI. Quelli che profferirono la prima sentenza annullata.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Questo non è detto.

Senatore VIGLIANI. Lo spiegheremo meglio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. In secondo luogo perchè si deve mandare al primo giudice che ha pronunciato la prima sentenza la quale è stata annullata e non piuttosto al secondo che ha potuto pur modificare il pronunciato dei primi giudici e della prima sentenza?

Permettetemi un'altra osservazione. Il giudice a cui rimandata la causa, è un giudice in certo qual modo prevenuto: la sentenza, da lui pronunciata è stata annullata dalla Corte di Cassazione la quale, dopo aver rilevato l'errore commesso, gli imporrebbe di seguire gli ulteriori esplicamenti e le ulteriori conseguenze del punto di diritto rettificato.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ora domando io con quale animo questo giudice potrà procedere agli ulteriori provvedimenti di giustizia? Poco anzi si è voluto che la Corte di Cassazione applichi il punto di diritto deciso al fatto fra le due ragioni per questa di non fare che imponesse la sua sentenza ai giudici inferiori; e qui invece vuolsi non solamente imporre il punto di diritto deciso, ma obbligare lo stesso giudice la cui sentenza è stata annullata a procedere in conformità del pronunziato della Cassazione.

Quale necessità vi ha egli di non rimandare la causa a giudici nuovi, i quali non avendo preoccupato l'animo dalle precedenti sentenze annullate, possono con maggior religione e maggiore esattezza eseguire il pronunziato della Corte di Cassazione?

Se noi avessimo mantenuto il sistema della procedura attuale, di rimandare, cioè, la causa ad altra Corte o Tribunale, io convengo che sarebbe un distrarre un po' troppo i litiganti dai loro giudici, non dirò naturali, perchè i giudici naturali sono tutti quelli stabiliti dalla legge, ma per lo meno dai loro giudici più vicini. Ma dacchè noi abbiamo stabilito, che quando la Corte o tribunale è composto di più sezioni, il rinvio si faccia ad una sezione diversa da quella che aveva giudicato, perchè non si deve seguire il medesimo sistema? perchè anche nel caso presente il rinvio non si dovrà fare ad una sezione che non ha prima giudicato della causa?

Per queste ragioni io credo che sarebbe miglior consiglio seguire un precetto generale e dire: *sarà rinviata la causa per gli ulteriori provvedimenti di giustizia in conformità delle leggi*, cioè secondo le disposizioni che abbiamo precedentemente stabilite.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Castelli.

Senatore CASTELLI E. L'onorevole Ministro impugna i termini della redazione proposta dalla Commissione per varie considerazioni. Una di queste è che non convenga rimandare alla stessa autorità giudiziaria, che ha già pronunziata la sentenza impugnata, perchè è un giudice prevenuto, od anche, se non lo si voglia dire prevenuto, è un giudice al quale si impone di fare diversamente da ciò che aveva fatto una prima volta.

Ma questo, non succede egli tutti i giorni quando una Corte d'Appello rinvia la sentenza di un

tribunale civile o correzionale? È formale disposizione del Codice di Procedura Civile quella dove è detto, che la Corte d'Appello che annulla una sentenza non solo interlocutoria, ma definitiva di un tribunale di prima istanza, o ritiene la causa essa stessa, o, se non la ritiene, la rimanda ai medesimi giudici. E questi stessi giudici ai quali fu rinviata la sentenza, sarebbero, nel caso supposto dall'onorevole Guardasigilli, i giudici ai quali s'impone una legge malgrado loro.

La seconda osservazione che io devo sottoporre al Senato in risposta all'onorevole Ministro, è che il sistema ch'egli vorrebbe adottare, andrebbe incontro a difficoltà pratiche frequentissime.

Qui si prevede il caso di un secondo annullamento.

Per principio generale, in caso di primo annullamento, secondo il progetto si rimanda allo stesso tribunale, se questo si compone di diverse sezioni.

Ora dunque, quando è annullata per la seconda volta la sentenza d'una Corte d'Appello, vuol dire che due Sezioni hanno già interloquuto e non potranno interloquere la terza volta, ed in questo caso bisogna necessariamente mandare ad una Corte diversa, e non solo ad una diversa Sezione, locchè sarebbe in contraddizione col principio di rimandare allo stesso Corpo composto di giudici diversi.

Io quindi credo che le osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro non bastino ad infirmare la redazione proposta dalla Commissione.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. La Commissione è dolente di non poter recedere dalla sua proposta, imperocchè l'argomentazione fatta dall'onorevole signor Ministro, lungi dall'infirmarne le basi, viene a darle maggior appoggio e maggior vigore.

Secondo l'opinione del signor Ministro, si dovrebbe dire che le cause sono rinviate in conformità della legge.

Incominco dall'osservare che prendo errore il signor Ministro, quando crede che il rinvio si faccia alla stessa Corte: questo può avvenire nelle materie penali, ma nelle civili è detto chiaramente che il rinvio si fa ad altra Corte eguale in grado o la più vicina.....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (*interrompendo*). Ma questo l'abbiamo già votato.

Senatore VIGLIANI. Mi perdoni, s'è detto secondo l'attuale procedura, e quando saremo all'Appendice vedremo come la cosa si deciderà.

Come osservava dunque, il rinvio si fa ad una Corte eguale in grado e la più vicina, e per conseguenza la formola « in conformità della legge » credo non renderebbe nemmeno il concetto che si vuol esprimere.

Osservo poi essere cosa assolutamente contraria al vero, che il primo giudice, quello a cui la Commissione propone di rinviare il litigio, sia prevenuto nel senso che già abbia pronunciato sopra la stessa questione, sulla quale sia chiamato a pronunciarsi di nuovo: quel giudice non è chiamato a pronunciar di nuovo sopra la stessa questione, perchè quando la sua sentenza è riformata dal Tribunale d'Appello, e poi viene rinviata la causa, egli non è più chiamato ad occuparsene; il giudice cui la causa è rinviata è obbligato a ritenere che il punto che fu oggetto di discussione avanti la Corte di Cassazione, è assolutamente, irrevocabilmente deciso; questo giudice è incaricato unicamente degli ulteriori provvedimenti di giustizia, come dice con forme molto esatte, secondo me, l'articolo proposto dalla Commissione. Io poi ripeto, che il giudice più conveniente sarà sempre il più vicino, cioè quello che può compiere questi atti con maggior facilità e con minor dispendio. Si dice che la parte dovrà comparire avanti i primi giudici » se l'espressione non è ben chiara, la chiariremo dicendo invece: *i primi giudici che pronunciarono la prima sentenza*, e così sarà tolto ogni dubbio.

Avanti questi giudici, le parti hanno il vantaggio di trovarsi presenti, di avere il domicilio nei luoghi più prossimi, di avere il loro patrocinante e tutti i mezzi per difendersi. Per tutte le quali ragioni, la Commissione non sa comprendere come la parte si possa privare di questo beneficio, per cercare un altro giudice, il quale non presenta nessuna maggior garanzia, e presenta invece maggiori inconvenienti. Quindi la Commissione persiste nel suo emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prima di tutto

faccio osservare che fu già votato l'articolo 18, nel quale è detto che quando la sentenza è annullata, la Corte di Cassazione rinvia la cognizione della causa ad altra più vicina autorità giudiziaria; ma si è aggiunto che se la Corte o tribunale che pronunciò la sentenza annullata è ripartito in più Sezioni, il rinvio si fa allo stesso magistrato, ma ad altra Sezione composta di giudici diversi da quelli che profferirono la sentenza annullata: è dunque un rinvio di Sezione a Sezione. Per rispetto poi alla convenienza dell'un sistema o dell'altro non aggiungerò parole a quelle che ho detto poc'anzi; a me pare assai grave mandare l'affare ai giudici medesimi che hanno già deciso.

Aggiungerò che se nell'articolo si dice soltanto, che, deciso il punto di diritto, in materia civile e commerciale, si debba rinviar la causa ai giudici che hanno pronunciato la prima sentenza annullata per gli ulteriori provvedimenti di giustizia, si proclama la necessità del rinvio, che secondo l'articolo dovrebbe aver luogo in tutti i casi. Ed intanto il Senato ha già votato l'articolo 19, nel quale è detto che nelle materie civili e commerciali non vi è luogo a rinvio in quattro casi quivi indicati; e non credo si voglia derogare a questa disposizione per i casi di annullamento a sezioni riunite. Ora, invece, se voi dite in generale « si rinverrà la causa per gli ulteriori provvedimenti di giustizia in conformità della legge » abbracciate tutte le diverse forme e i diversi casi che sono stati contemplati nelle varie disposizioni della presente legge.

In verità io temo molto che se in questa legge si proceda da eccezione in eccezione, e da emendamenti in emendamenti si finisca per fare della Corte di Cassazione un simulacro di Cassazione; e si corra rischio di far perdere alla legge stessa quel carattere e quell'importanza che può renderla una delle principali leggi votate dal Senato nella presente Sessione.

Senatore VIGLIANI. La Commissione sente il dovere di dichiarare dinanzi al Senato, che non può in alcun modo accettare le parole pronunciate dal signor Ministro: queste sono imputazioni, che non si possono soffrire in silenzio.

E poichè si dice a noi, che della Cassazione facciamo un simulacro, ci sia permesso rispondere, che invece noi crediamo con queste disposizioni di aver reso un vero servizio al concetto della Cassazione, rendendola più ac-

cetta alle popolazioni, rendendola più utile alla giustizia. Dirò di più: noi crediamo di aver reso pure un servizio al Ministro proponente, facendo che Egli apponga il nome ad una istituzione, la quale noi confidiamo sarà in realtà più utile, più conveniente e benefica che non è la Cassazione creata in Francia, dove fu oggetto di molte censure, delle quali alcune certamente non fondate, ma altre tenute per fondate da tutti i più eminenti giureconsulti.

Fatta questa dichiarazione per purgare interamente la Commissione dall'imputazione che abbia fatto della Cassazione un simulacro, giacchè ci siamo pochissimo scostati dalle proposte del signor Ministro, per secondare i suoi desideri e le sue inclinazioni, aggiungerò soltanto una parola per la questione che ci occupa, dicendo che converrà aggiungere, come annunzierai testè, la parola « *annullata* » dopo le parole « *prima sentenza* »

PRESIDENTE. Mi pareva che fosse pensiero della Commissione studiare ancora la questione.

Senatore VIGLIANI. Abbiamo studiato abbastanza, e mi par tempo di finirla coi rinvii, giacchè su questo punto segnatamente siamo ritornati due o tre volte!

Venendo dunque alla questione, ripeto ancora, che le parole « *in conformità della legge* » sarebbero molto inesatte ed imperfette, mentre crediamo molto più esatte quelle da noi usate: « *per gli ulteriori provvedimenti di giustizia* » le quali parole significano che se ci sono dei provvedimenti di giustizia da fare, si faranno; se non ce ne sono, non si faranno. Ma in materia civile notiamo che sarà difficilissimo, per non dire impossibile, che ciò non avvenga, perchè se non ci sono provvedimenti di giustizia da dare, ce ne saranno sempre per le spese; ma ciò non accade nei giudizi penali: per conseguenza abbiamo consentito di dire, *in conformità delle disposizioni generali della legge*. Quanto alle materie civili, ripeto sarà un caso impossibile, e se non ci sarà nulla da fare, colla nostra espressione, *per gli ulteriori provvedimenti di giustizia*, non imponiamo nessun obbligo, ma lasciamo che il giudice di rinvio compia quelle parti che il giudizio richiede.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quando ho

detto che a forza di eccezioni ed emendamenti si poteva riuscire a fare della Corte di Cassazione un simulacro di Cassazione, non ho inteso alludere certamente alla Commissione, tanto più che essa non ha fatto che approvare pressochè per intero il progetto che io ho presentato al Senato.

Io ho detto soltanto che se mai si entri in una via di eccezioni e si moltiplichino gli emendamenti e le modificazioni, allora il sistema di cassazione verrebbe a sformarsi nella sua essenza ed a mutarsi sostanzialmente. In questo senso ho profferite quelle parole. L'onorevole Vigliani poteva perciò astenersi dal fare quel discorso concitato che ora ha fatto, inquantochè doveva ben comprendere che io non poteva alludere con quelle parole alla Commissione, tostochè questa aveva approvato e seguito pressochè tutt'intero il mio progetto.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola per un fatto personale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Lo ripeto: non è che in questo senso che ho parlato delle eccezioni e degli emendamenti che si andavano moltiplicando; ma per quel che riguarda il progetto in sé, avendo la Commissione seguito le proposte del Ministero, avrei contraddetto me stesso se avessi voluto rivolgere ad essa quelle parole.

PRESIDENTE. La parola è al signor Senatore Vigliani.

Senatore VIGLIANI. Le parole da me rivolte al signor Ministro, se non fosse altro, hanno avuto il buon effetto di portarlo a spiegare le sue espressioni, le quali, nella sua intenzione, come ha lealmente dichiarato, non erano dirette alla Commissione.

Ma come esse suonavano, come venivano da esso pronunziate, e pel momento in cui le pronunziava, mentre si discuteva una proposta fatta dalla Commissione, comprenderà il Senato che potessero far credere, o per lo meno accogliere la presunzione, che quelle parole fossero ad essa rivolte.

PRESIDENTE. Ora dunque non rimarrebbe che mettere ai voti la seconda parte del terzo comma dell'articolo 21.

« E se si tratta di materia civile e commerciale, rinvia la causa ai Giudici che hanno pronunziata la prima sentenza *annullata* per gli ulteriori provvedimenti di giustizia; se si tratta

di causa penale, ordina il rinvio in conformità della legge. »

Metto ai voti quest'ultima parte dell'articolo. Chi approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo 21, chi approva l'intero articolo 21 come fu modificato voglia alzarsi.

(Approvato.)

Vi era pure l'articolo 26 che rimase sospeso.

La Commissione ha qualche proposta a fare?

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. La Commissione lo conserva com'è, perchè come hanno già osservato gli onorevoli preopinanti, rispondendo al Senatore **Mirabelli**, essa non crede che vi sia possibilità di opposizione, o di revocazione, poichè la Corte di Cassazione non fa che applicare il punto di diritto al fatto stabilito dalla sentenza, e non entra punto nel fatto medesimo.

PRESIDENTE. Rileggerò dunque l'articolo 26 per metterlo ai voti. Esso è così concepito:

« Le decisioni della Corte di Cassazione non sono soggette ad opposizione, nè a revocazione. Quando pronunciano l'annullamento, deve esservi trascritto l'articolo della legge che era stato violato.

» Queste decisioni saranno trascritte sui registri delle autorità giudiziarie le cui sentenze sono state annullate: saranno mensilmente stampate e trasmesse a tutte le autorità giudiziarie del Regno. »

Senatore **MIRABELLI**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MIRABELLI**. Se l'intelligenza dell'articolo or ora votato fosse quella che ha dato la onorevole Commissione, io non avrei alcuna osservazione a fare, ma tutta la nostra discussione, tutte le dichiarazioni dell'onorevole **Guardasigilli** e della Commissione non legano certamente la Corte di Cassazione, nello applicare ed interpretare l'articolo.

Ora io credo che si applichi al fatto il punto deciso assolvendo o condannando, se tutta la decisione della causa dipende dalla soluzione dell'unico punto deciso. Se poi vi sono altre quistioni da risolvere, si rinvia la cognizione della causa al giudice del merito per le ulteriori provvidenze.

Ho ben compreso ciò che dice la Commissione; essa dà all'articolo una intelligenza molto ristretta; ma, ripeto, se le sue dichiarazioni legassero la Corte di Cassazione, che deve applicare l'articolo 21, non farei alcuna osservazione sull'articolo 26, ma poichè temo, che come è formulato l'articolo vi si dia un'intendimento più largo di quello che dà la Commissione, timore fondato sul naturale significato delle parole e sulla considerazione che non sarebbe stata necessaria tanta discussione e tanti attriti per dire quello che oggi si fa (perchè non si fa diversamente da quello che oggi dice la Commissione di doversi fare) io credo di doversi ammettere il rimedio di revocazione contro i possibili errori di fatto, nei quali può incorrere la Corte di Cassazione nel formulare la sua sentenza.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore **Miraglia**.

Senatore **MIRAGLIA**. A dir il vero, e dopo votato dal Senato l'emendamento alla seconda parte dell'art. 21 con le spiegazioni date dall'onorevole **Astengo**, parmi che non si potrebbero verificare gl'inconvenienti deplorati dall'onorevole **Mirabelli**. Dovendo la Corte di Cassazione ritenere come vero, indubitato il fatto stabilito dai giudici del merito per applicarvi il punto di diritto, nel caso che posteriormente si riconoscesse come falso quel fatto che era ritenuto per vero, evidentemente la revocazione si dovrà fare innanzi ai giudici del merito, non avendo la Corte di Cassazione conosciuto e giudicato su quel fatto che avea servito di base alla sentenza impugnata.

Prego dunque l'onorevole Collega **Mirabelli** a non insistere nel suo emendamento.

Senatore **MIRABELLI**. Dopo queste solenni dichiarazioni che si fanno sull'intelligenza dell'articolo, io ritiro la mia mozione.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'art. 26 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Voci. A domani a domani.

PRESIDENTE. Domani si terrà seduta pubblica al tocco pel seguito della discussione.

La seduta è sciolta (ore 6.)